

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Baresi Eugenio (gruppo CCD)	15, 25, 33, 35
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033);		Basile Emanuele (gruppo lega nord)	15, 27, 35
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759);		Bindi Rosy (gruppo PPI)	22, 33
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988);		Bongiorno Sebastiano (gruppo progressisti-federativo)	14, 34, 39
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005);		Broglia Gian Piero (gruppo misto)	13, 25
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007);		Contestabile Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	13, 16, 20 22, 30, 31, 34, 37
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203)	11	Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	13, 16, 18, 22, 24, 26 27, 28, 29, 34, 35, 38
Maiolo Tiziana, Presidente	11, 12, 13 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	Di Lello Finuoli Giuseppe (gruppo progressisti-federativo)	35
Ayala Giuseppe (gruppo misto)	13, 22	Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	19, 30, 38, 40
		Garra Giacomo (gruppo forza Italia)	38
		Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	15, 24, 32, 37
		Lazzati Marcello (gruppo lega nord)	26, 27, 29, 30
		Mariano Achille Enoc (gruppo alleanza nazionale-MSI)	37

XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

PAG.	PAG.		
Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale-MSI)	22, 40	Stajano Ernesto (gruppo misto)	14, 18, 36
Mirone Antonino (gruppo misto)	26, 34, 37	Taradash Marco (gruppo forza Italia)	14, 16, 31
Neri Sebastiano (gruppo alleanza nazionale-MSI)	14, 35, 37	Sostituzioni:	
Novi Emiddio (gruppo forza Italia)	15, 32, 35	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	15
Paggini Roberto (gruppo misto)	32, 35	Sulla pubblicità dei lavori:	
Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo progressisti-federativo)	38	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	11
Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo)	12, 13, 14, 17, 36, 37, 40	ALLEGATI:	
Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo)	20	<i>Allegato 1:</i> Articoli 1 e 2 del testo unificato	43
Scozzari Giuseppe (gruppo progressisti-federativo)	25, 34, 35, 38, 39	<i>Allegato 2:</i> Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati agli articoli 1 e 2 del testo unificato	47
Simonelli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale-MSI)	29		

La seduta comincia alle 16,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori delle sedute dedicate all'esame del provvedimento sulla custodia cautelare sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito anche per la seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033); e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005); Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redi-

gente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Ricordo che il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in materia di custodia cautelare quale pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 ottobre scorso è stato trasferito in sede redigente il 9 novembre 1994 dall'Assemblea, che ha assegnato alla Commissione il termine del prossimo 13 dicembre per la conclusione della discussione. Faccio altresì presente che il 15 novembre scorso è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione deve quindi passare all'esame degli articoli del testo unificato e degli emendamenti ad essi riferiti.

Rammento ai colleghi che le eventuali sostituzioni devono essere depositate presso la presidenza della Commissione in apertura di seduta, e comunque prima delle votazioni.

Ricordo altresì che avrà luogo un'unica discussione su ciascun articolo e sugli emendamenti ad esso riferiti. Ciascun de-

putato potrà intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare tale dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concederà poi la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

Constato che è stato presentato un ampio numero di emendamenti; auspico, nondimeno, che la Commissione proceda celermente nei propri lavori, rispettando il termine del 13 dicembre prossimo fissato dall'Assemblea per la conclusione dell'esame. Ribadisco, in proposito, che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e trasferito in sede redigente rappresenta un buon punto di equilibrio, anche se sempre suscettibile di eventuali miglioramenti.

Avverto che la I Commissione, in data 20 ottobre 1994, ha espresso il seguente parere sul testo unificato assunto come base per l'esame:

« La I Commissione,

premessi che è necessario approvare norme penali e processuali conformi ai principi della Costituzione, in particolare a quelli di cui agli articoli 13 e 27;

e che è ugualmente necessario concretizzare l'aspettativa del cittadino a che siano applicate le norme in modo da assicurare la legalità e la giustizia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

la custodia cautelare, misura dal carattere eccezionale prevista dall'articolo 13

della Costituzione, presuppone sempre e comunque gravi indizi di colpevolezza. Ne consegue che la sua applicazione deve principalmente fondarsi su elementi, in possesso dell'autorità giudiziaria, tali da rendere verosimile una rapida conclusione delle indagini. Da qui la necessità che le norme di legge limitino al minimo possibile la durata massima della custodia. Ogni altra esigenza di prevenzione sociale va esaudita con le misure e gli istituti propri (misure di prevenzione ed altro). Bisogna inoltre evitare che, sostanzialmente, si reintroduca l'obbligatorietà della cattura preventiva dal momento che le « necessità investigative » vanno individuate e motivate volta per volta;

sarebbe opportuno evitare che nella legge vengano scritti principi assolutamente acquisiti che attribuirebbero alla stessa una portata inutilmente contingente e polemica ».

LUIGI SARACENI. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per domandare se il termine fissato dall'Assemblea sia perentorio e quali conseguenze siano collegate al suo eventuale superamento.

PRESIDENTE. Il termine è perentorio nel senso che, per un'eventuale proroga, è necessaria una deliberazione dell'Assemblea.

LUIGI SARACENI. Dato che la sede redigente corrisponde ad una sorta di « prendere o lasciare » per l'Assemblea, mi sembra che sia molto vicina alla sede legislativa. A volte il significato di una norma viene modificato, o addirittura rovesciato, da una virgola o da un termine introdotto durante la discussione, rendendo così necessaria la rifinitura del testo. Probabilmente determinate regole sono necessarie, ma qualche volta forse è opportuno consentire una piccola deroga.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, le ricordo che siamo in sede redigente, nell'ambito della quale è indispensabile la rigorosa osservanza delle disposizioni rego-

lamentari. Diversamente si corre il rischio di annullare il lavoro svolto.

In sede redigente - che, come lei ha giustamente osservato, è assimilabile a quella legislativa - sono assolutamente vietati i cosiddetti ping-pong, i « botta e risposta » e via dicendo; chi interviene non ha la possibilità di replicare all'oratore successivo, come avviene invece nel comitato ristretto. Ripeto, durante l'esame di un provvedimento in sede redigente non è possibile procedere diversamente: lo vieta il regolamento, non il presidente della Commissione.

LUIGI SARACENI. Capisco.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati. Ricordo che il testo degli articoli e degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il presidente Maiolo per aver differito l'orario di inizio della riunione dalle 15 alle 16, il che mi ha permesso di raggiungere Roma.

Desidero altresì ringraziare tutti i membri della Commissione per la diligenza dimostrata nel presentare ben 180 emendamenti, che se da una parte aumenteranno il carico del nostro lavoro, dall'altra costituiscono la garanzia di una legge migliore, corretta, soppesata e ponderata.

L'articolo 104 del codice di procedura penale « Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare » sancisce al comma 3 che il giudice possa dilazionare per un tempo non superiore a sette giorni l'esercizio del diritto di conferire con il difensore da parte dell'imputato. Il testo unico da noi predisposto prevede la sostituzione del termine di sette giorni con un'ipotesi più ridotta, ossia non superiore a tre giorni.

L'emendamento Fragalà e Broglia 1.5 tende ad abrogare i commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale,

pertanto esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli identici emendamenti Ayala 1.1, Pecoraro Scanio 1.3 e Neri 1.4 volti ad elevare la previsione a cinque giorni.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 1.2 e Fragalà 1.6.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Fragalà 1.5 e parere favorevole sugli identici emendamenti Ayala 1.1, Pecoraro Scanio 1.3 e Neri 1.4.

Il parere è contrario anche sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.2. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Fragalà 1.6.

GIAMPIERO BROGLIA. Signor presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me presentati.

GIUSEPPE AYALA. Intervengo brevemente, considerato anche il parere favorevole espresso dal Governo, sull'emendamento 1.1, che non mi sembra presentare particolari problemi tecnici.

Il termine massimo di sette giorni può essere ritenuto eccessivamente ampio, ma il passaggio da sette a tre può risultare eccessivo. Non dobbiamo dimenticare che la strutturazione della norma prevede un termine massimo, fermo restando che o non sussistono esigenze e quindi non viene fissato alcun termine oppure, qualora sussistano, non è detto che ogni volta debbano essere recepite con la fissazione del termine massimo. Mi sembra dunque ragionevole dare la possibilità per particolari esigenze, che bisognerebbe tenere ben presenti, di un respiro maggiore nella dilazione in questione.

Se sette giorni erano troppi, tre sembrano troppo pochi, per cui, come spesso accade nella vita e quindi anche nel mondo del diritto, la via di mezzo è da ritenere preferibile.

Non ho altro da aggiungere, se non augurarmi, visto il parere favorevole

espresso dal Governo, che l'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.2.

SEBASTIANO BONGIORNO. Il mio gruppo annuncia il ritiro di quest'emendamento e il voto favorevole sull'Ayala 1.1 identico agli emendamenti Pecoraro Scania 1.3 e Neri 1.4.

Sostanzialmente non vi è alcuna differenza tra quello da noi presentato e gli altri che ho citato in quanto si parla di quattro anziché di cinque giorni, in quanto per prassi giudiziaria e indirizzo giurisprudenziale consolidato in questo tema il *dies a quo* è computato nel termine, per cui i cinque giorni sostanzialmente diventano i quattro da noi previsti.

La bontà della norma è data dal fatto di essere strutturata in coerenza con il termine del comma primo dell'articolo 294 del codice di procedura penale, che è appunto di cinque giorni.

Ritiriamo quindi il nostro emendamento e annunciamo il voto favorevole sull'emendamento Ayala 1.1.

SEBASTIANO NERI. L'emendamento 1.4 da me presentato è identico a quello dell'onorevole Ayala. È chiaro che già la formulazione del comma 3 dell'articolo 104 prevede la dilazione nell'esercizio del diritto di conferire con il difensore da parte del soggetto sottoposto ad indagini come fatto eccezionale rispetto alla norma: resta comunque in piedi il principio secondo cui, ove non sussistano gravi ragioni, il difensore fin dal primo momento può conferire con il detenuto.

Il collega Bongiorno ha già evidenziato che la fissazione di un termine massimo di cinque giorni risponde alla volontà di abbreviare il tempo entro cui può essere determinata questa sorta di isolamento per ragioni di maggiore garanzia dell'imputato e nello stesso tempo coincide con il termine previsto dall'articolo 294; si realizza quindi un'accelerazione dei tempi compatibile con la filosofia che ha ispirato questo intervento, con le esigenze di garanzia

dell'imputato, armonizzandola con le altre norme procedurali.

LUIGI SARACENI. Annuncio il mio voto di astensione sull'emendamento Ayala 1.1 in diversità più che in dissenso dal mio gruppo, rilevando con preoccupazione che il Governo sin dall'esordio, sin dal primo articolo, dà segni di cedimento sul versante garantista.

MARCO TARADASH. Mi associo alla valutazione espressa dal collega Saraceni.

ERNESTO STAJANO. Volevo esprimere qualche notazione in ordine al complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Devo innanzitutto rilevare che l'impostazione seguita dal Comitato ristretto nasceva da una proposta dei colleghi Saraceni - che d'altronde ne ha già rivendicato la paternità - e Di Lello, che a mio avviso trovava giusta ragione nella necessità di restringere nei minimi termini una limitazione particolarmente odiosa alla sacrosanta e spero indiscussa facoltà del detenuto di ottenere nel più breve tempo possibile il colloquio con il suo difensore.

Mi rendo conto che alcune specifiche, particolari esigenze, che nascono soprattutto dai problemi posti dalla repressione dei fatti di criminalità organizzata, possano imporre limitazioni a questo diritto, ma bisogna avere il coraggio di restringerle nella misura massima possibile.

Il magistrato che certamente si trova ad agire in condizioni di difficoltà soprattutto nei processi con pluralità di parti deve comunque ricorrere a questo espediente, a questa soluzione soltanto nei momenti in cui effettivamente si realizza una condizione di sofferenza per l'intero procedimento.

Non posso quindi non concordare con l'impostazione del relatore, che ha seguito questa strada confortato dal parere del Comitato ristretto e sono francamente sorpreso che il Governo su questo punto vada in diverso avviso.

Mi piace ricordare che il termine di cui all'articolo 294, anch'esso determinato in

cinque giorni, fa riferimento ad una logica tutt'affatto diversa. Questo riferimento all'articolo 294 mi preoccupa perché significa che evidentemente non si è riflettuto sul primo comma dell'articolo 104 del codice di procedura penale, secondo cui in ogni caso la facoltà di avere un colloquio con il difensore interviene tutte le volte in cui si deve dare luogo ad un atto istruttorio. Ci mancherebbe altro! È solo per questo motivo che non mi sono dichiarato favorevole all'emendamento Broglia 1.6 che prevedeva con indicazione di specifica norma e introduzione del comma quattro all'articolo 104 del codice di procedura penale (comma 4-bis) la seguente disposizione: « È fatto salvo in ogni caso il diritto della persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, di conferire con il difensore prima di qualsiasi interrogatorio e di ogni altro atto di indagine al quale sia chiamato a partecipare ». Non mi dichiaro favorevole soltanto perché lo ritengo già assorbito in maniera assolutamente chiara dal primo comma dell'articolo 104; se così non fosse, se vi fosse confusione su questo punto, non potrei che essere assolutamente favorevole all'introduzione di questa ulteriore misura di salvaguardia.

Su questo punto desidererei conoscere l'opinione del relatore perché - lo ripeto - ci muoviamo in una materia assolutamente delicata che riguarda la fondamentale ed essenziale necessità di garantire all'imputato detenuto, all'incolpato, la piena possibilità di conferire con il proprio difensore, di assicurarsi quindi un minimo di difesa tecnica, assolutamente imprescindibile in questa fase.

In questo senso concludo il mio intervento esprimendo il mio assenso alla tesi del relatore.

EMANUELE BASILE. Il gruppo della lega nord voterà contro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

EUGENIO BARESÌ. Anche il gruppo del centro cristiano democratico voterà contro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

TULLIO GRIMALDI. Il gruppo di rifondazione comunista-progressisti voterà contro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, con la seguente motivazione: se viene mantenuta una possibilità eccezionale, per il pubblico ministero e per il giudice, di impedire per un certo numero di giorni il colloquio con il difensore, il relativo lasso di tempo deve essere contenuto al massimo. Siamo pertanto favorevoli al testo dell'articolo 1 redatto dal Comitato ristretto.

EMIDDIO NOVI. Il gruppo di forza Italia voterà contro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, poiché è favorevole al testo dell'articolo 1 redatto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Arlacchi, Bassi Lagostena, Forestiere, Fragalà, La Grua, Parenti, Pasetto sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Grassi, Caccavale, Della Rosa, Mariano, Caruso, Merlotti, Pit-zalis.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ayala 1.1, Pecoraro Scanio 1.3 e Neri 1.4, non accettati dal relatore ed accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 1.6, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato, con le modifiche testé apporgetate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del testo unificato degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 2.1; per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del Governo...

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. È in alternativa subordinata, rispetto al primo emendamento.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Sì, infatti esso prevede: « Quando si procede fuori dell'udienza all'interrogatorio della persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica è effettuata in ogni caso, a richiesta di parte ».

Quindi, concede una facoltà - eliminando l'obbligatorietà - senza prevedere alcuna sanzione in caso di inapplicazione della norma. Il relatore esprime pertanto un parere contrario.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.3 estende l'obbligo anche al caso in cui la persona si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di restrizione della libertà, dal momento che elimina l'inciso « che non si svolga in udienza ». Questo obbligo dunque esisterebbe anche durante le udienze avanti al giudice di sorveglianza, ciò che costituisce una tematica già affrontata, rispetto alla quale si era deciso di introdurre la previsione soppressa. Di conseguenza, il parere è contrario.

Mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'emendamento Saraceni 2.5; mentre esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Acquarone 2.7 e Fragalà 2.8, sull'emendamento Fragalà 2.14, sugli identici emendamenti Pecoraro Scanio 2.12 e Ayala 2.13, sugli emendamenti Mirone 2.10, Simeone 2.11, Bindi 2.4, Fragalà

2.15, Saraceni 2.6, Mirone 2.9 e sull'articolo aggiuntivo Fragalà 2.01.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento del Governo 2.1, o in subordine del 2.2, concordo con il parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 2.3, Saraceni 2.5, Acquarone 2.7 e Fragalà 2.8, sull'emendamento Fragalà 2.14, sugli identici emendamenti Pecoraro Scanio 2.12 e Ayala 2.13...

MARCO TARADASH. Vorrei delle spiegazioni.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Taradash, non esprimo un'opinione personale, bensì il parere del Governo.

PRESIDENTE. Di cui il sottosegretario fa parte.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Mirone 2.10, Simeone 2.11, Bindi 2.4, Fragalà 2.15, Saraceni 2.6, Mirone 2.9 e sull'articolo aggiuntivo Fragalà 2.01.

MARCO TARADASH. Ho l'impressione che nemmeno il ministro Biondi saprebbe esprimere un parere...

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Taradash, i pareri del Governo sono frutto di una mediazione.

PRESIDENTE. Prego tutti i componenti la Commissione ed anche il rappresentante del Governo di chiedere la parola alla presidenza.

LUIGI SARACENI. La preoccupazione manifestata all'inizio viene rafforzata dall'atteggiamento del Governo, il quale anzitutto propone di sopprimere una elementare e sentita garanzia di trasparenza e di certezza di genuinità dell'interrogatorio di

persone che si trovano in una condizione - non ci vuole molto a capirlo e a sottolinearlo - quanto meno di difficoltà psicologica, ossia in stato di detenzione.

La questione riguarda in particolare il grave problema delle dichiarazioni dei cosiddetti pentiti, dei collaboratori di giustizia, sulle quali molto spesso alla luce del dibattito insorgono gravi questioni, che sono problematiche sia dal punto di vista della difesa sia da quello dell'accusa; sotto il primo profilo è molto difficile difendersi nel contraddittorio pubblico del dibattito dal fatto di essere inchiodati ad un verbale scritto nella fase segreta delle indagini; sull'altro versante accade anche che le ritrattazioni siano indotte, se non proprio coatte, e comunque non siano genuine.

Francamente non comprendo il motivo della contrarietà ad una norma che garantisce la limpidezza di un momento processuale molto delicato ed importante. Non vedo alcuna ragione che giustifichi tale contrarietà; non ne esistono neppure di natura finanziaria.

A questo proposito l'emendamento 2.6 da me presentato consente di risolvere il problema delle strutture materiali attraverso cui procedere alla registrazione. È noto che le difficoltà sono ricondotte - non so quanto sempre fondatamente - alla mancanza di apparati, di apparecchiature, di tecnici e via dicendo. Sappiamo anche che a ciò avrebbe dovuto provvedere il Governo, nei cinque anni trascorsi dall'entrata in vigore del codice, munendo gli uffici delle necessarie strutture, cosa che non è stata fatta mentre sono state rinnovate inutilmente le suppellettili, sono state riempite le cantine di *computer*, di macchinari e quant'altro.

Prescindendo da questo aspetto, se effettivamente la ragione del diniego fosse strumentale, a ciò potrebbe soccorrere l'emendamento da me presentato, il quale consente l'utilizzazione di consulenze o perizie a seconda del momento in cui si assume l'interrogatorio. Verrebbero in tal modo superate tutte le difficoltà connesse alla necessità di ricorrere al contratto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, attraverso cui bisognerebbe acquisire le risorse materiali di cui si lamenta la mancanza; si potrebbe viceversa ricorrere ad uno strumento già utilizzato con ottimi risultati, senza alcuna difficoltà, a Milano ed anche a Roma, nel momento in cui ci si è trovati in una situazione di crisi per il mancato rinnovo del contratto. Se dunque si vuole, si può introdurre questo strumento di trasparenza nell'interrogatorio dei detenuti.

Il testo originario del Comitato ristretto limitava la previsione soltanto agli interrogatori che si svolgevano al di fuori dell'udienza, escludendo pertanto quelli assunti nell'udienza di convalida del fermo e dell'arresto. Poiché in particolare l'interrogatorio della persona in stato di fermo - più che di arresto - è un momento delicato che partecipa delle preoccupazioni cui accennavo, è bene includere nella previsione anche tali fattispecie.

Vi era anche la preoccupazione di non estendere eccessivamente la previsione ai giudici di sorveglianza o addirittura alle udienze pubbliche, per cui la formulazione suggerita nell'emendamento da me presentato 2.5 parla di «interrogatorio da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari» risolvendo il problema, in quanto non vi è bisogno di fare riferimento all'udienza.

L'emendamento da me presentato si differenzia - diversamente da quanto detto dal relatore - da quello di altri colleghi del mio gruppo, in quanto fa salvo quanto previsto dall'articolo 140, comma 1, parte prima. Questa diversità è importante perché, mentre è ragionevole escludere la necessità della registrazione per gli interrogatori di persone arrestate per piccole cose - nel caso di un arresto per possesso di una dose di eroina basta una paginetta di verbale, ricorrere alla registrazione sarebbe forse uno spreco -, escludo che una simile deroga sia consentita in caso di indisponibilità degli strumenti perché in tal modo passerebbe come regola la prassi di non registrare mai.

Questa è la portata dei miei due emendamenti, che vanno letti in connessione e che a mio avviso risolvono il problema

della trasparenza degli interrogatori senza neppure porre il problema della copertura finanziaria.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
La preoccupazione del Comitato ristretto era quella di evitare che non si avesse la dovuta trasparenza per le dichiarazioni di imputati che si trovavano detenuti. Certamente costoro non sono sentiti dal giudice per le indagini preliminari, sono avvicinati dall'autorità di polizia giudiziaria e dal pubblico ministero; sono già processati e condannati, sono i famosi collaboratori di giustizia. Ecco perché si è fatto riferimento alle fasi in cui non vi sia un'udienza, nel corso della quale intervengono altre garanzie; comunque la formulazione non riguardava questa fattispecie.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno escludere le udienze, sia quelle fatte in camera di consiglio, sia quelle pubbliche, contenendo la garanzia soltanto entro questi limiti.

Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento Saraceni 2.5 - « Salvo quanto previsto dall'articolo 140, comma 1, parte prima... » - il relatore ritiene corretta questa riserva e conseguentemente la fa propria.

Il testo dell'articolo 141-bis potrebbe essere quindi così riformulato: « Salvo quanto previsto dall'articolo 140, comma 1, parte prima, ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo... ». Questa riserva mi sembra puntuale in quanto impedisce di estendere in misura eccessiva questa procedura, che oltretutto è particolarmente dispendiosa.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, propone quindi una votazione per parti separate dell'emendamento Saraceni 2.5?

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
Se l'onorevole Saraceni ritirasse il suo emendamento, accoglierei la prima parte di quella formulazione.

PRESIDENTE. Diversamente procederemo ad una votazione per parti separate.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
In tal caso voterei contro la seconda parte.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, colleghi, vorrei che ci fosse davvero un momento di attenzione su questo problema perché sono francamente allarmato dall'impostazione seguita dal Governo nella prospettazione prima dell'emendamento soppressivo e poi di quello sostitutivo del testo del Comitato ristretto.

Cosa si tende a tutelare attraverso la riproduzione integrale fonografica delle dichiarazioni rese dalla persona in stato di detenzione in qualsivoglia fase del procedimento (ovviamente fuori dall'udienza perché in questa si presuppone un certo livello di pubblicità, sia che si tratti di udienza camerale sia che essa sia pubblica; in quest'ultimo caso il problema è risolto)? Si tende a tutelare la genuinità della acquisizione delle dichiarazioni e a fornire una garanzia sia al magistrato sia alla parte. Direi però che un magistrato coscienzioso, che non ricorre a scorciatoie, che non si lascia avvincere dalla perversa logica del sostanzialismo giudiziario, non può che auspicare e personalmente richiedere il ricorso a tali meccanismi di riproduzione, che sono di garanzia - ripeto - per l'imputato ma anche per il magistrato stesso. Chi si pronuncia contro questi sistemi - purtroppo ho letto una dichiarazione del segretario generale dell'associazione nazionale magistrati, Marcello Madalena, contro questa misura - porta avanti una linea che non giova alla credibilità ed al prestigio della magistratura, appanna l'immagine di trasparenza che il magistrato deve avere innanzi a sé ogni volta che pone in essere una iniziativa giudiziaria.

Questa norma rende impossibili - diciamoce la tutta e con chiarezza! - le contrattazioni che non credo vi siano state e vi siano ma che possono prefigurarsi sullo sfondo come un rischio o una illegittimità del procedimento: contrattazioni che si realizzano perversamente tra avvocati e magistrati, tra imputati e magistrati. Le escludo in linea di principio, ma questa

norma serve ad escluderle ancora più radicalmente.

Per queste ragioni non vedo davvero chi possa opporsi ad una disposizione di tal genere, se non a difesa di un sistema che oggi consente anche la calunnia nei confronti di magistrati che invece forse legittimamente esercitano, con grande intelligenza ed accortezza, il loro ministero.

Non riesco davvero a comprendere quali motivazioni possano favorire l'oscurità. Sono convinto che alla giustizia si adica infatti la massima trasparenza, la massima chiarezza, l'assoluta comprensibilità dell'operato di tutti i magistrati; una comprensibilità che questo meccanismo assicura al di là di ogni ragionevole dubbio. Sono pertanto assolutamente favorevole all'impostazione data dal Comitato ristretto, contro anche il tentativo, che si legge in qualche emendamento, di far rientrare l'oscurità attraverso il disposto dell'articolo 140, nelle sue varie articolazioni. Questo è il sistema più subdolo per introdurre limitazioni; esso si fonda infatti sulla contingente indisponibilità di « strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici ». Oggi, alle soglie del 2000, questo impedimento non si può invocare. Pur di fronte alla disgraziata situazione della giustizia penale in Italia, alla mancanza di strutture, di personale e di strumenti, non credo si possa affermare che non vi sia la possibilità di disporre di un registratore per condurre l'interrogatorio. Non credo che questa sia una ipotesi realistica nel 1994. Credo che il ministero sarà provvido di fondi, per l'acquisto almeno di un piccolo registratore.

Il ricorso all'articolo 140 per qualcosa che impossibile non è e non deve essere mi pare rispondere ad una impostazione capziosa e senz'altro non convincente.

Per quanto riguarda poi la possibilità di applicare solo la prima parte dell'articolo 140, non ho alcuna opposizione, sempre che si riesca a trovare una formula che individui esattamente la fattispecie e non mi pare per la verità che questo nella proposta dell'onorevole Saraceni sia chiarissimo perché si fa riferimento alla limitata rilevanza degli atti da verbalizzare.

Diversamente non potrei che dichiararmi contrario all'emendamento Saraceni.

Sono invece favorevole agli identici emendamenti Acquarone 2.7 e Fragalà 2.8, che precisano ulteriormente, in ossequio ad un principio di trasparenza, che non solo l'interrogatorio, ma anche ogni « colloquio, esame o dichiarazione di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, quando non si svolga in udienza » - questo mi pare corrispondere allo spirito del testo del Comitato ristretto - « deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la registrazione fonografica o con altro mezzo di riproduzione meccanica ».

Con questa ulteriore precisazione del testo dell'articolo 141-bis si rende ancora più evidente ciò che ho inteso dimostrare con il mio intervento e cioè che alla giurisdizione si addice la piena chiarezza e la maggiore possibile trasparenza.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, poiché il Governo non ha illustrato l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, vorrei conoscere preliminarmente se tale emendamento abbia carattere sostanziale, se cioè l'esigenza di sopprimere l'articolo 2 sia dovuta al fatto che il Governo non ritiene di accedere all'impostazione rappresentata dai nuovi strumenti introdotti dall'articolo per la verbalizzazione degli interrogatori di persona in stato di detenzione, oppure se l'emendamento debba essere riferito solo al fatto che il Governo non è in grado di dotare gli uffici degli strumenti necessari per la verbalizzazione. Come i colleghi facilmente comprendono, infatti, nella seconda ipotesi il significato, anche politico, dell'assenso o del dissenso rispetto all'emendamento del Governo cambia profondamente.

Poiché inoltre il relatore, onorevole Della Valle, ha rilevato che nell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.3 non si fa riferimento al fatto che deve trattarsi di interrogatori svolti fuori dalla sede di udienza, vorrei precisare che la mancata ripetizione dell'inciso « che non si svolga in udienza », è un puro errore materiale. Era infatti sottinteso che ci si dovesse riferire

ad interrogatori che non hanno luogo in sede dibattimentale. In questo senso chiederei agli uffici, se il presidente consente, di correggere il testo nei termini che ho indicato, che corrispondono - ripeto - alla volontà dei presentatori.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei ribadire, per chiarezza, che il parere espresso in questa sede a nome del Governo non è necessariamente quello del sottosegretario presente. I singoli deputati hanno la fortuna, che io apprezzo molto, di poter esprimere in assoluta libertà il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno; purtroppo non analoga libertà è riconosciuta al rappresentante del Governo, il quale deve esprimere ovviamente posizioni - lo sottolineo - di mediazione.

Il Governo, come tutti sanno, è composto da forze politiche diverse tra le quali non necessariamente vi è omogeneità e gli emendamenti sono frutto di una presumibile mediazione. L'emendamento soppressivo dell'articolo 2 risponde ad esigenze esclusivamente organizzative. Si ritiene che, nei tempi per l'approvazione formale di questo progetto di legge (che il Governo auspica assai brevi), gli strumenti richiesti non siano disponibili. Il Governo si riserva di intervenire addirittura con decreto appena gli strumenti stessi saranno disponibili, in quanto riconosce l'opportunità della loro utilizzazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Contestabile per la sua franchezza.

FELICE SCERMINO. Desidero innanzitutto far rilevare che, quando in questa Commissione abbiamo discusso sul documento programmatico del Governo in materia di giustizia ed in tutte le altre occasioni nelle quali abbiamo affrontato i problemi della giustizia in termini complessivi e generali, sono emerse istanze fondamentali per una giustizia più giusta, come si usa dire con un gergo che per la verità non mi piace, le quali, però, risultano a

questo punto soltanto di facciata. In concreto, infatti, quando diviene necessario un salto di qualità, ci ritroviamo impantanati rispetto ad esigenze elementari, organizzative o relative alla dotazione di strumenti.

È una contraddizione forte, che va decisamente sottolineata, perché non si può parlare di garanzie, di diritto di difesa, di uso distorto della custodia cautelare, quando in concreto non si fa nulla! Finiamo per rimanere sempre in mezzo al guado; si dovrebbe quindi, ragionevolmente, ricavare una conclusione alquanto amara: rispetto a questa benedetta custodia cautelare, che periodicamente stiracchiamo, con una frequenza di larga prevedibilità, allungandola o restringendola come una coperta, a volte in favore delle esigenze di libertà ed altre volte in favore delle esigenze di sicurezza, non si potrà mai individuare una risoluzione definitiva del problema di fondo, se non ci convinciamo, il Governo per primo, che la giustizia non va trattata come la Cenerentola del bilancio dello Stato. Altrimenti non dobbiamo lamentarci delle lungaggini dei processi e di tutti i guasti che si determinano nell'attuale situazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2 presentati dal Governo, non posso dunque che esprimere un deciso dissenso. Mi riporto, per ragioni di brevità, a quanto è stato già osservato dai colleghi Saraceni e Stajano: non si può avere paura di documentare la verità! Non si possono avere perplessità nel momento in cui si deve documentare la verità. Sono convinto che, approntando gli adeguati strumenti, la giustizia, ed anche i suoi operatori, ricaveranno un guadagno netto in termini di rapidità di soluzioni ed eviterebbero tanti « giochi » che si realizzano proprio per la mancanza di mezzi di riproduzione fedele, che non siano suscettibili di facili contestazioni.

Chi ha esperienza di aule giudiziarie sa che le previsioni contenute nell'articolo 2 favoriscono il lavoro di coloro che operano concretamente nel settore della giustizia: mi riferisco sia agli avvocati di-

fensori, sia ai pubblici ministeri, sia ai giudici delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 2.3, desidero fare presente che, se è sfuggita la precisazione relativa all'interrogatorio che non si svolga in udienza (che fra l'altro suggerii personalmente al collega Della Valle in un mio « pascolo abusivo » in sede di Comitato ristretto), va però considerato il fatto che il testo unificato non prevede la riserva « salvo quanto previsto dall'articolo 140 del codice di procedura penale », per cui l'incidentale « che non si svolga in udienza » diventa necessaria. Si tratterebbe altrimenti di un precetto che non trova alcuna forma di contenimento, la quale è invece rinvenibile nella riserva che proponiamo appunto con l'inciso « salvo quanto previsto dall'articolo 140 del codice di procedura penale ». Quindi, un più largo respiro per quanto riguarda l'obbligo di registrazione e di riproduzione dell'interrogatorio è in parallelo con tale riserva.

Aggiungo che abbiamo avuto cura di precisare i mezzi di riproduzione. Ricordo, per esempio, che anche la dattiloscrittura è un mezzo di riproduzione meccanica, per il lessico italiano: abbiamo quindi voluto fare esplicito riferimento alla stenotipia ed ai mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, che assicurano, per le loro caratteristiche, un'assoluta fedeltà, senza la mediazione culturale del verbalizzante. Si tratta, infatti, di riproduzioni fedeli di quanto avviene.

Per quanto riguarda, infine, la riserva cui accennavo, è vero che vi è una distinzione fra gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 2.3 e Saraceni 2.5. Personalmente ritengo indispensabile che la riserva abbia riguardo a tutto il primo comma dell'articolo 140 del codice di procedura penale. Non capisco, poi, perché si possa affermare che vi è un'intenzione subdola di introdurre riserve suscettibili di dilatazioni *ad libitum*, allorché con la dichiarazione del rappresentante del Governo, che abbiamo ascoltato, si dà oggettivamente atto di una situazione di impossibilità, che ha comunque un retroterra culturale su cui non voglio ora polemizzare. Si registra

comunque un'obiettiva difficoltà nel dotare gli uffici giudiziari dei mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Dato che, con la norma in esame, si prevede una sanzione gravissima, come l'inutilizzabilità degli atti, abbiamo il dovere di preoccuparci di tutte le difficoltà concrete che gli operatori avranno quando dovranno procedere all'interrogatorio di una persona in stato di detenzione. Soccorre al riguardo il primo comma dell'articolo 140, che non contiene una riserva a seconda dell'occorrenza: ricordo, innanzitutto, che sto facendo riferimento ad una norma che risale all'epoca dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale (che non è stato creato per la bisogna).

Essa fa riferimento a casi di estrema semplicità, molto ben individuati, che assicurano la snellezza del procedimento. Si tratta, in primo luogo, di atti relativi a fatti con una semplice o limitata rilevanza: posso ricordare i casi di truffa mediante assegni, o di truffa aggravata, per i quali si può essere raggiunti da un provvedimento restrittivo, ma che possono non richiedere la registrazione di un'interminabile dichiarazione, che racconti la storia di ogni singolo assegno. Vi possono poi essere casi analoghi di limitata rilevanza, quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, o di ausiliari tecnici che devono farli funzionare: tale indisponibilità non è nemmeno superabile con l'emendamento del collega Saraceni, che personalmente condivido, in quanto prevede una seconda specificazione.

Come dicevo, per quanto riguarda l'indisponibilità degli strumenti operativi, non si tratta di avere uno, due, dieci registratori; si tratta anche di avere qualcuno che li manovri. Non vanno neppure dimenticate le difficoltà che oggettivamente si incontrano in un ufficio giudiziario di notevoli dimensioni, in cui vengono svolti contemporaneamente più interrogatori per i quali, dunque, si dovrebbero avere a disposizione numerosi registratori. È una realtà oggettiva, non un pretesto.

Abbiamo inserito l'inciso « a pena di inutilizzabilità » perché diversamente si potrebbe dare la stura ad una riserva di

eccezione da parte del difensore, il quale potrebbe eccepire, appunto, l'inutilizzabilità dell'interrogatorio con le inevitabili conseguenze che ciò comporta, quali — per esempio — il decorso del termine per lo svolgimento dell'interrogatorio stesso da parte del giudice per le indagini preliminari. Tutto questo può innescare un meccanismo tale da indurre oggettivamente il giudice a servirsi di tali strumenti (se potrà servirsene, se avrà i mezzi per poterlo fare) per procedere alla riproduzione fonografica o audiovisiva. Non oso sperare nella stenotipia, anche se è stata da noi prevista per una ragione di completezza sistematica.

È stato ricordato che l'obbligo si sarebbe potuto estendere alle udienze avanti al giudice di sorveglianza. A parte la discutibilità del riferimento al termine interrogatorio in senso proprio durante il procedimento di sorveglianza, a mio giudizio una maggiore estensione della previsione non guasta, purché ci sia il contenimento della riserva contenuta nel comma 1 dell'articolo 140 del codice di procedura penale, senza la limitazione proposta dal collega Saraceni.

Poiché stiamo esaminando il tema della custodia cautelare non è sbagliato riferirsi a soggetti diversi. Questo aspetto in verità fu evidenziato in sede di Comitato ristretto, ma si decise di affrontarlo durante l'esame della legge sui pentiti che speriamo si avvii in un prossimo futuro. Inserire in questa circostanza la previsione di dichiarazioni o colloqui di qualunque natura sembra eccessivo oltre a implicare un approfondimento che non è il caso di svolgere dal momento che oggetto dei nostri lavori è la custodia cautelare.

Raccomando pertanto l'approvazione dell'emendamento 2.3 di cui sono cofirmatario, che, ribadisco, viene incontro alle esigenze legate alla carenza delle strutture giudiziarie.

ROSY BINDI. Signor presidente, nel raccomandare il mio emendamento 2.4, faccio presente un errore di redazione dello stesso, nel senso che la parola « fonografica » va aggiunta alla fine del comma.

In altri termini, le ultime due righe del comma 1 dell'articolo 141-bis risulterebbero del seguente tenore: « con la stenotipia o con altro mezzo di riproduzione meccanica o fonografica », diversamente poteva sembrare escluso l'uso dei registratori.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Il relatore condivide lo spirito di tale emendamento.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ribadisce la sua contrarietà.

GIOVANNI MARINO. Perché è contrario?

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere è contrario in quanto il Governo ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2.

GIUSEPPE AYALA. Signor presidente, mi limiterò a fare delle osservazioni brevissime: dunque il tempo a mia disposizione verrà utilizzato in maniera contenuta.

Mi sia consentito di partire da un'osservazione di fondo che può sembrare, come talora accade a tutti, banale, ma che invece rappresenta il punto di avvio di un ragionamento più ampio.

Ho l'impressione — ed è la stessa che avvertii nella precedente legislatura, allorché ci occupammo della travagliatissima proposta Gargani, che non produsse alcun risultato — che la necessità da tutti sentita, sia pur con fogge diverse, di un intervento novativo sulla normativa riguardante la custodia cautelare sia da valutare attentamente. Il problema reale della custodia cautelare intanto esiste in quanto si registra una lentezza nella macchina giudiziaria purtroppo a tutti nota: se la giustizia fosse rapida ed efficiente, il problema sarebbe meno drammaticamente avvertito — anche se certamente non risolto — e forse non discuteremmo della sua riforma.

Premesso che le proposte di riforma presentate dalle varie parti politiche sono

il frutto di approfondimenti e valutazioni attente, sinceramente non mi sentirei di « stracciare » alcun emendamento formalizzato, in quanto scaturente da valutazioni profonde; stiamo attenti però perché attraverso interventi normativi non si riuscirà mai a risolvere tali questioni che sono di natura organizzativo-strutturale, un punto questo sul quale siamo tutti d'accordo, Governo ed opposizione.

Una norma come quella in esame rappresenta il tipico esempio di sforzo compiuto da più parti - non so con quali risultati, ma mi auguro siano i migliori possibili - che, però, gira intorno al vero nodo, quello cioè della mancanza degli strumenti necessari per attuare la legittima esigenza che si intende introdurre attraverso questa disposizione.

Se i governi, uso il plurale non per ingraziarmi il sottosegretario Contestabile, ma perché questa è la realtà, si fossero preoccupati fin dall'entrata in vigore del nuovo codice - ma anche con il vecchio l'esigenza si avvertiva - di dotare adeguatamente gli uffici giudiziari di queste strutture, nessuno avrebbe pensato ad introdurre una norma del genere. È sufficiente (cito gli articoli in quanto do per scontata la conoscenza del loro contenuto) quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 134 e dalla prima parte dell'articolo 140.

Detto questo, mi limiterò ad illustrare il mio emendamento, non perché sia migliore degli altri - è un rischio da cui mi rendo immune - ma in quanto cerca di ragionare sulla via mediana, al fine di spingere il Governo a dotare di questi strumenti gli uffici giudiziari.

Premetto che concordo con le dichiarazioni del collega Scermino sugli uffici giudiziari: ho acquisito esperienza nell'ambito di un grande ufficio giudiziario e so quanti interrogatori si svolgono contemporaneamente in un giorno.

Il mio emendamento 2.13 intende inserire la previsione della richiesta del difensore in ordine alla documentazione integrale: devo dire che questa è la parte a cui tengo meno se si dovesse procedere ad una votazione per parti separate. Mi è sembrato che di fronte ad un caso estrema-

mente semplice, come lo è la prova evidente, sia sufficiente la verbalizzazione rapida, sempre che non vi sia la richiesta da parte del difensore.

Richiamo invece l'attenzione della Commissione sulla necessità di abrogare l'inciso « a pena di inutilizzabilità », che rappresenta un rischio enorme. Se mantenessimo questa gravissima clausola processuale in relazione a comportamenti che non dipendono né dal legislatore né dalla magistratura, ma dal Governo, ci potremmo trovare - per assurdo, per carità - di fronte ad un'assoluta inerzia dell'Esecutivo, quindi alla perdurante mancanza della possibilità concreta di avvalersi dei necessari strumenti; tutto questo bloccherebbe l'attività giudiziaria, in quanto sarebbe perfettamente inutile assumere tutti quegli atti perché scatterebbe la clausola della inutilizzabilità.

È questo uno dei punti più delicati dell'articolo, su cui invito i colleghi a riflettere attentamente. Lo faccio in considerazione non solo dell'emendamento pressivo presentato dal Governo, ma anche delle motivazioni che con onestà intellettuale e con senso di responsabilità il sottosegretario Contestabile ci ha dato. Non mi pare si possa desumere una volontà concreta e reale di porre fine all'inerzia antica del passato, di mettere mano alle riserve che saranno certamente necessarie per dotare, tra l'altro con adeguata quantità, tutti gli uffici giudiziari di questi strumenti. Siamo di fronte ad un Governo che non si assume questa responsabilità e ad un suo comportamento verosimilmente, probabilmente inerziale cui subordiniamo una gravissima sanzione processuale. Rischiamo di assumerci una responsabilità enorme! Non amo ricorrere a toni apocalittici - chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce si fidi di quanto sto dicendo - ma questo è un problema veramente grave.

Per quanto riguarda la terza parte del mio emendamento, il richiamo all'articolo 134 è se volete un *surplus*, è stato introdotto per una mia esigenza di armonizzazione sistematica. Se non fosse previsto, non farebbe grande differenza, ma ritengo che concependo l'articolo secondo la for-

mulazione da me proposta, ove dovesse essere accolta, questo richiamo completebbe la struttura della norma. Non mi ci soffermo, essendo ovviamente riproduttivo di altra disposizione.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Rispetto all'intervento dell'onorevole Ayala, volevo precisare che in sede di Comitato ristretto non a caso avevamo fatto appello a due concetti: quello della obbligatorietà e a quello della inutilizzabilità.

Ricorrere alla facoltatività significherebbe eludere la normativa. Non dimentichiamo che questa serve quasi esclusivamente per l'audizione o l'assunzione di testimonianze *de relato*, in genere comunque rese da persone imputate di reati connessi o collegati o da collaboratori di giustizia. Se lasciamo la discrezionalità, ci troviamo al punto di prima! Dobbiamo invece imporre questa normativa, perché altrimenti il difensore di ufficio del collaboratore non si avvarrebbe della disposizione e quindi non avremmo quella trasparenza che tutti ci auguriamo. Il relatore insiste quindi su questo punto.

TULLIO GRIMALDI. Ho apprezzato molto le dichiarazioni del sottosegretario. Voglio ritenere che gli emendamenti da esso presentati siano dettati da esigenze di bilancio, ma, come è stato già detto, a queste si può facilmente far luogo rinviando a capitoli di bilancio che molte volte provvedono a strumentazioni inutili: basti pensare che gli uffici giudiziari sono dotati di altri strumenti di riproduzione come fotocopiatrici inutilizzate (molte volte vengono addirittura abbandonate) ed altre apparecchiature a volte addirittura fantascientifiche. Credo dunque che non si possa sostenere l'impossibilità di dotare gli uffici giudiziari di un registratore.

D'altra parte l'articolo 2 del testo unificato è stato dettato dalla necessità di assicurare una riproduzione perfetta delle dichiarazioni rese in stato di detenzione. È fin troppo ovvia la ragione che ha spinto all'introduzione di questa norma. In effetti non soltanto è importante che la riproduzione venga resa fedelmente per riportare

la verità dei fatti davanti al giudice per le indagini preliminari e al pubblico ministero, ma occorre anche garantire sia la persona sottoposta all'indagine o l'imputato, sia lo stesso ufficio giudiziario che procede all'interrogatorio.

Dichiaro quindi il mio voto contrario agli emendamenti del Governo. Ho inoltre l'impressione che gli emendamenti Saraceni 2.5 e Fragalà 2.8 potrebbero essere integrati. Il primo limita l'introduzione della riproduzione meccanica soltanto alla seconda parte del primo comma dell'articolo 140 - resterebbero quindi escluse soltanto le indagini riguardanti questioni di alcuna importanza - e andrebbe forse meglio precisato perché la prima parte non è chiaramente separata dalla seconda essendovi un punto solo alla fine del comma. L'emendamento Fragalà 2.8, invece, non tiene conto delle udienze di convalida che resterebbero escluse.

L'integrazione di questi due emendamenti, a mio avviso, potrebbe offrire una formulazione migliore dell'articolo 141-bis. La sua formulazione risulterebbe quindi del seguente tenore: « Salvo quanto previsto dall'articolo 140, comma 1, parte prima, ogni interrogatorio o colloquio o esame o dichiarazione di persona... ». Dovremmo tutelare anche le persone sentite come testimoni, non coimputate, ma informate dei fatti in procedimenti connessi; si tratta delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, quindi di una questione di una certa rilevanza.

Preannuncio dunque il mio voto contrario agli emendamenti del Governo e il mio voto favorevole agli emendamenti Saraceni 2.5 e Fragalà 2.8 chiedendo, se possibile, che vengano integrati.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, intende presentare un subemendamento o rivolgere un invito all'onorevole Brogna affinché modifichi...

TULLIO GRIMALDI. Si potrebbe predisporre una formulazione che contenga la prima parte dell'emendamento Saraceni e quella successiva dell'emendamento Brogna.

GIAN PIERO BROGLIA. Sono favorevole ad integrare gli emendamenti per i motivi esposti dall'onorevole Saraceni.

Colgo l'occasione per manifestare il mio stupore rispetto a questa presa di posizione del Governo, dopo le dichiarazioni di trasparenza, di giustizia giusta rese più volte.

Anche come relatore dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non ritengo che le risorse finanziarie siano tali da impedire quella tutela non soltanto dell'imputato, ma dello stesso magistrato, che sarebbe assicurata attraverso la registrazione fonografica prevista nell'emendamento da me presentato.

Riteniamo che in linea di principio per motivi di trasparenza e di giustizia tutte le dichiarazioni rese debbano poter essere documentate. Condivido comunque la proposta di integrare la nostra formulazione con quella proposta dall'onorevole Saraceni.

Vorrei infine annunciare il ritiro dell'emendamento Fragalà 2.14.

GIUSEPPE SCOZZARI. Intervenendo in dissenso dal mio gruppo, desidero preannunciare il voto favorevole sull'emendamento del Governo 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del testo unificato. Credo infatti che occorra prendere atto del fallimento di una politica annunciata dal Governo circa la dotazione di strutture adeguate per l'amministrazione giudiziaria, nonché del fatto che questo Parlamento «viaggia» ad una velocità superiore a quella del Governo. Il testo unificato rappresenta la sintesi delle posizioni emerse nel Comitato ristretto, tutte finalizzate a spingere e stimolare il Governo per realizzare una giustizia non più giusta, ma certamente con maggiori mezzi, per velocizzare le indagini ed assicurare maggiore rispondenza agli atti di una fase così delicata come quella istruttoria.

Ritengo inoltre preoccupante la dichiarazione del sottosegretario, secondo la quale, quando sarà pronto, il Governo interverrà per decreto. L'intervento con un provvedimento d'urgenza in una materia delicata come la giustizia suscita in me no-

tevoli perplessità e preoccupazioni. In questo senso inviterei il Governo ad evitare di intervenire, anche in futuro, per decreto in materie così delicate.

Condivido perfettamente quanto ha sostenuto l'onorevole Ayala. Dobbiamo prendere atto che imponendo la stenotipia o altro mezzo di riproduzione meccanica, a pena di inutilizzabilità, mettiamo in ginocchio la giustizia e in particolare alcune delicatissime indagini in corso, soprattutto nel settore della mafia.

Ragioni di buon senso, quindi, di fronte alla dichiarazione di resa del Governo circa la possibilità di dotare l'amministrazione dei necessari strumenti tecnici, mi inducono a votare a favore dell'emendamento 2.1, per evitare - ripeto - che dall'approvazione dell'articolo 2, anche emendato come proposto da alcuni colleghi, possano derivare gravi danni per la giustizia, soprattutto per le indagini concernenti la mafia e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il più delle volte vengono assunte direttamente nei luoghi ove questi si trovano sotto sorveglianza.

Per queste ragioni richiamo ad un maggior senso di responsabilità tutti i colleghi, invitandoli, a titolo personale, a votare a favore dell'emendamento soppressivo del Governo.

EUGENIO BARESI. Signor presidente, credo vada condiviso il contenuto dell'articolo 2 del testo unificato, che favorisce la massima chiarezza, trasparenza e precisione delle scelte riferite agli interrogatori dei detenuti. Non credo che la mancanza di mezzi possa indurci a non precisare, così come lo sono stati, gli adempimenti da compiere. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo stanziato numerosi miliardi per il tribunale di Napoli, per cui non credo davvero sia impossibile dotare gli uffici giudiziari degli strumenti necessari ad attuare la norma in discussione; non credo neppure siano necessari tempi lunghissimi.

ANTONINO MIRONE. Desidero raccomandare l'approvazione del mio emendamento 2.10, il cui contenuto è ricompreso

negli identici emendamenti Pecoraro Scania 2.12 ed Ayala 2.13. Condivido inoltre quanto sottolineato dal collega Ayala in relazione a particolari indagini riferite soprattutto alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2.9, credo sia stato illustrato dal sottosegretario nel senso che l'affermazione del Governo circa la mancanza di mezzi finanziari per dotare gli uffici giudiziari degli strumenti necessari giustifica l'emendamento da me proposto, nel caso ovviamente non venisse approvata la soppressione proposta dal Governo, a favore della quale io voterò non perché ne condivida la sostanza, ma solo perché prendo atto che l'emendamento proposto rappresenta una dichiarazione di impotenza. Non credo si possano modificare delle norme se il Governo afferma che le nuove norme modificate non potranno trovare applicazione. Sarebbe gravissima la conseguenza di una modifica della normativa che implicasse la nullità degli atti in assenza degli strumenti per rendere legittimi i medesimi atti.

MARCELLO LAZZATI. Mi sembra che il principio dell'assoluta trasparenza di quanto avviene negli interrogatori dei detenuti non in udienza dovrebbe essere condiviso da tutte le parti, in questo caso sia dall'accusa sia dalla difesa, per cui non è il caso di insistere a tale riguardo. Voglio semplicemente rilevare, con riferimento all'emendamento Saraceni 2.5 ed agli identici emendamenti Acquarone 2.7 e Fragalà 2.8, che, sussistendo l'articolo 140 del codice di procedura penale, determinate precisazioni risultano pleonastiche: se si introduce un articolo con il quale si precisa l'ambito in cui l'interrogatorio deve essere integralmente trascritto, va da sé che l'articolo 140 assume rilevanza unicamente nei casi in cui non vi sia l'interrogatorio di un imputato in stato di detenzione. La questione, peraltro, non mi sembra di assoluta rilevanza.

Voglio piuttosto affrontare un altro problema: perché mai si insiste con la stenotipia? La stenografia, come tutti sap-

piano, è nata quando i registratori non esistevano: non riesco a comprendere, allora, perché non si insista piuttosto per avere dei semplici registratori, considerato il loro costo limitato ed anche il fatto che, guarda caso, sono in grado di duplicare istantaneamente la registrazione, in modo che se ne possa depositare subito una copia per l'accusa ed una per la difesa, quando necessarie.

Il gruppo della lega nord, quindi, è favorevole agli identici emendamenti Acquarone 2.7 e Fragalà 2.8, qualora venga approvato un nostro subemendamento, con il quale proponiamo di sostituire alle parole « o con altro mezzo di riproduzione meccanica » le parole « o eventualmente audiovisiva ». Andrebbe inoltre specificato, a nostro avviso, che ciascuna copia della riproduzione fonografica dell'interrogatorio deve essere depositata immediatamente per l'eventuale utilizzazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Lazzati di formalizzare il suo subemendamento.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Signor presidente, preannuncio la presentazione di un'ulteriore proposta emendativa interamente sostitutiva dell'articolo 2, che tiene conto dei rilievi emersi nel dibattito: mi dichiaro infatti disponibile a recepire ogni spunto utile che possa emergere dal confronto.

In concreto, si potrebbe adottare una formulazione dell'articolo 141-bis che preveda che ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, che non abbia contenuto di limitata rilevanza e che non si svolga in udienza, debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica od audiovisiva.

MARCELLO LAZZATI. Desidero far notare ai colleghi che, se introduciamo il concetto di « limitata rilevanza », si crea quella discrezionalità che, in questo campo, rischia di far rientrare dalla finestra quanto era uscito dalla porta.

PRESIDENTE. Si è richiamato, però, l'articolo 140, comma 1, del codice di procedura penale.

MARCELLO LAZZATI. Vorrei che il relatore chiarisse se il suo emendamento è sostitutivo dell'articolo 140.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. L'articolo 140 non sarà abrogato, perché riguarda altre fattispecie; l'emendamento comporterà l'introduzione di un articolo 141-bis.

PRESIDENTE. Il richiamo all'articolo 140, comma 1, parte prima, è stato sostituito da una formulazione analoga.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Per evitare registrazioni banali ed ininfluenti.

MARCELLO LAZZATI. Mi sembra, però, che vada sottolineata l'ambiguità collegata alla discrezionalità concernente la limitata rilevanza...

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Stiamo facendo riferimento ad imputati detenuti...

MARCELLO LAZZATI. Mi scuso per l'insistenza, ma ritengo che sia preferibile eliminare la discrezionalità, anche perché, se vi è una riproduzione fonografica, non si pone il problema di una documentazione riassuntiva dell'interrogatorio, visto che si utilizzerà una macchina per la registrazione.

EMANUELE BASILE. Concordo con il collega Lazzati, perché il giudice potrebbe ritenere di limitata rilevanza un interrogatorio, per il quale si utilizzerebbe quindi la documentazione in forma riassuntiva, anche quando, invece, si tratta di un caso di grande rilevanza. Una volta che l'interrogatorio sarà stato documentato in forma riassuntiva, non si potrà così avere una documentazione diversa. Il giudizio preventivo del giudice potrebbe infatti riguardare anche reati di grande rilevanza e gravità: si potrebbero, eventualmente, esclu-

dere i reati di competenza pretorile (che riguardano, al massimo, la ricettazione), per cui rimarrebbero nell'ambito della norma in discussione reati gravi come la corruzione, la concussione, l'associazione mafiosa, il traffico di droga.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Le osservazioni dei colleghi sono sicuramente pertinenti, ma personalmente ritengo che si debba partire dal presupposto di un minimo di onestà degli operatori del diritto. Certamente, valutando lo scenario sotto una determinata luce, si può considerare, da una parte, un fronte dei magistrati che guarda con sospetto agli avvocati e chiede che gli imputati rimangano in isolamento per un determinato numero di giorni, per impedire chissà quali consigli da parte dei difensori, dall'altra parte, un fronte degli avvocati che pensa, addirittura, che si possa interpretare con forzature quanto è di facile intuizione ed interpretazione. Chiaramente, se ci poniamo fra questi corni del dilemma, il problema diviene essenzialmente strategico.

Ho ritenuto che l'inserimento di questa clausola, unito ad un comportamento corretto dei magistrati, potesse consentire il contemperamento degli opposti interessi.

Poiché il relatore deve recepire le opinioni di tutti i colleghi, gradirei acquisire anche altri pareri. Qualora mi convincessi della bontà di un'opinione, sarei pronto a rivedere la mia posizione: non credo sia sintomo di poca accortezza il rivedere la propria opinione.

EMANUELE BASILE. Ribadisco l'esigenza di non affidare al magistrato la valutazione discrezionale circa la documentazione in forma riassuntiva dell'interrogatorio del detenuto.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta per dar modo al relatore di approfondire questa tematica.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 18,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, vorrei ribadire la necessità di trovare una convergenza sul merito dell'articolo 2, considerata la delicatezza della materia.

L'acquisizione del consenso a sostegno di una tesi non deve essere considerato un eccesso di scrupolo o tempo inutile, in quanto — lo ribadisco — il relatore si deve preoccupare di trovare una maggioranza su ogni articolo; diversamente il nostro lavoro sarebbe inutile.

Le mie preoccupazioni riguardano sia la sfera culturale, dal momento che è giusto arricchire il dibattito anche di spunti critici, sia la sfera politica e dato che l'esame del testo unificato è iniziato oggi, non ho potuto acquisire le opinioni dei colleghi.

Auspico dunque un fattivo contributo da parte dei gruppi in ordine alla riformulazione dell'articolo 2 sulla base dell'ipotesi illustrata: pertanto vorrei conoscere l'opinione dei rappresentanti dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e della lega nord.

PRESIDENTE. Si potrebbe acquisire l'orientamento dei gruppi.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, non ho presentato una proposta emendativa che suoni come un *ipse dixit*, nel senso che o la si accetta o non se ne fa nulla; al contrario, su di essa intendo aprire una discussione, a seguito della quale ritirerò il testo o lo riformulerò.

La mia proposta emendativa non vuole assumere un carattere impositivo, perché non so se intorno ad essa riuscirò a far convergere la maggioranza per approvarla.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, per questo ho sospeso i lavori della nostra Commissione...

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi lasci concludere. Si è proceduto alla sospensione per darle modo di trovare un accordo.

Se l'accordo non è stato raggiunto, l'unica soluzione — che questa presidenza non caldeggia — è di accantonare l'articolo 2, ciò che vanificherebbe la lunga discussione svoltasi.

Sono contraria ad un'altra sospensione, anche perché il gruppo della lega nord mi pare che abbia già espresso le sue perplessità. Tuttavia, se i colleghi lo richiedessero, si potrebbe consentire un intervento ai rappresentanti di tutti i gruppi per non più di due minuti ciascuno. Più di questo non si può fare.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Lei ha ragione, signor presidente. Mi consenta tuttavia di sottolineare come dieci minuti non siano nulla, soprattutto quando si tratta di una materia delicata com'è la custodia cautelare. Non si dimentichi che dobbiamo predisporre un testo che deve ricevere l'approvazione dell'Assemblea, senza alcuna discussione.

Potrei anche procedere alla riformulazione del testo in quindici minuti, che potrà ricevere il consenso da parte di alcuni e il dissenso da parte di altri, poi però ci incammineremo lungo una strada buia. E se l'Assemblea non dovesse approvare il nostro testo, avremmo perso altro che dieci minuti! Si potrebbe, dunque, dedicare più tempo all'esame del testo, prevedendo anche sedute notturne. Lei ritiene che siano sufficienti dieci minuti... Ma io non sono capace di lavorare in così poco tempo.

PRESIDENTE. Non è una questione di tempo, onorevole Della Valle. Questa presidenza non ha alcuna fretta.

Onorevole relatore, la mia unica preoccupazione è che coloro i quali debbono pronunciarsi lo facciano su qualcosa di concreto. Chiedo dunque ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi in ordine alla

possibilità di una riformulazione dell'articolo 2 nel senso prospettato poc'anzi dal relatore, che ha fatto riferimento al fatto che « ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, che non abbia contenuto di limitata rilevanza e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, l'inciso « che non abbia contenuto di limitata rilevanza » è oggetto della discussione. Siamo addivenuti alla sospensione della seduta per esaminare l'emendamento dell'onorevole Lazzati e sul punto si è avviato il dibattito. È opportuno che il gruppo di alleanza nazionale-MSI si renda conto che l'alternativa è rappresentata dall'emendamento dell'onorevole Lazzati o dal testo originario, di cui non mi assumo la paternità in quanto voglio preliminarmente acquisire il parere della Commissione.

VINCENZO SIMONELLI. Condividiamo la proposta di riformulazione prospettata dal relatore eliminando però l'inciso « che non abbia contenuto di limitata rilevanza ».

MARCELLO LAZZATI. Signor presidente, condivido e faccio mie le chiare e suadenti affermazioni del collega Della Valle. Stiamo lavorando in sede redigente la quale, come è a tutti noto, non prevede una discussione in aula. Dunque, vivaddio se su temi così delicati, come la custodia cautelare, si spende qualche minuto in più: il paese e gli addetti ai lavori ne ricaveranno un beneficio.

Il gruppo della lega nord ha presentato - mio tramite - un subemendamento abrogativo dell'inciso in discussione per sottrarre al magistrato ogni possibile discrezionalità e ambiguità, rendendosi conto della necessità di coordinare questa esigenza inderogabile con l'attuale stato delle strutture.

Ci troviamo a predisporre una norma riguardante la riproduzione fonografica degli interrogatori dei deputati in stato di

detenzione poiché si è posta la questione se l'avvocato, pur presente, sia in grado di garantire una difesa efficace in presenza di un rapporto di forza sfalsato a favore del pubblico ministero. Il dato tecnico oggettivo mira da un lato a togliere qualsiasi alibi a quanti hanno magari forzato questa interpretazione quando - ritengo in moltissimi casi - non ci sia stata alcuna pressione indebita da parte del pubblico ministero, dall'altro a garantire che comunque queste pressioni indebite non abbiano luogo, visto che consideriamo - il presidente lo sa meglio di me avendo io sostenuto questo dato nella passata legislatura - la presenza dell'avvocato difensore nell'interrogatorio (principio che ci è stato insegnato durante gli studi universitari) insufficiente a garantire i diritti della difesa.

Poiché questi diritti debbono essere garantiti in altro modo, poniamo la questione della discrezionalità; qualora esista - non lo crediamo - questo rapporto di forza sproporzionato a favore dell'accusa, a maggior ragione quest'ultima potrà considerarsi di scarsa rilevanza la riproduzione, mentre la difesa, trovandosi in una condizione subordinata, non sarebbe in grado di contrastare questo orientamento. Ecco allora la necessità per entrambe le parti di evitare ogni valutazione discrezionale.

Resta fermo - vengo al secondo punto rispetto al quale la formulazione è aperta - che in nessun modo si vuole rendere nei fatti inapplicabile questa bella costruzione teorica, che gli interrogatori vengano vanificati dalla mancanza del supertecnico incaricato di schiacciare il famoso bottone del registratore.

Visto che si parla di prima, seconda, terza repubblica, sarà giunto il momento di dire che la stenotipia è superata dai registratori, che il loro uso non richiede più l'intervento di Marconi. Non vedo - lo chiedo ai colleghi - perché mai questa enorme mansione non possa essere affidata al cancelliere; mi chiedo quale fosse in origine la sua funzione, credo proprio quella corrispondente all'attuale compito di schiacciare i bottoni...

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrà un'indennità per lo schiacciamento dei bottoni!

MARCELLO LAZZATI. Se non rientra nelle mansioni del cancelliere previste — credo — dall'articolo 2103 del codice di procedura civile, vedremo di coordinare la relativa norma, in modo da includere questa mansione che a mio modo di vedere è riconducibile alla figura del cancelliere.

Qualora si ritenesse necessario l'impiego del tecnico, si dovrebbe cambiare il cancelliere o « l'etichetta »; senza dubbio per mettere in funzione un registratore, cosa che ogni bambino è in grado di fare, non è concepibile richiedere un tecnico specializzato e in più la presenza di un cancelliere. Si finirebbe per ritornare al caso di Napoli — non me ne vogliono gli amici napoletani — in cui le strade erano pulite dai netturbini del comune affiancati dai dipendenti dell'impresa privata. Non ammettiamo simili duplicità, riteniamo che la giustizia debba doverosamente garantire interventi rapidi ed efficaci al servizio del cittadino; non siamo sulla luna e sappiamo benissimo che ad oggi alcune strutture mancano, ma crediamo che si debbano far lavorare le poche risorse di cui si dispone, evitando ipocrisie che farebbero entrare dalla finestra quello che si vuole fare uscire dalla porta.

La formulazione dell'articolo 2, date le finalità indicate, è aperta: ben venga, se la presidenza lo riterrà, un ulteriore contributo da parte di tutte le altre parti per una definizione in tal senso.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Proprio in considerazione delle sagge considerazioni fatte dal relatore, credo che la discussione attualmente in corso si astragga totalmente da un fatto politico di grande rilevanza maturato in quest'aula: il Governo ha presentato un emendamento soppresivo e a specifica domanda ha risposto che l'emendamento deve essere presentato perché non è in grado di apprestare i mezzi per assicurare l'applicazione della norma la quale prevede, a pena di inutiliz-

zabilità, che l'interrogatorio di persona in stato di detenzione venga registrato o ripreso con sistema audiovisivo.

Non siamo di fronte ad una affermazione *incidenter tantum*, ma dinanzi ad una posizione consacrata attraverso la presentazione dell'emendamento soppresivo 2.1.

Possiamo anche decidere, onorevole Lazzati, che il cancelliere spinga il bottone, ma il problema non è questo perché bene o male disponiamo del necessario personale. Il Governo ha detto di non essere in grado di mettere a disposizione i mezzi sufficienti e che presenterà un decreto. Di fronte a questa affermazione i rappresentanti della maggioranza possono non essere d'accordo e lamentarsi legittimamente, ma la Commissione giustizia di cui tutti facciamo parte — assumendoci ciascuno le proprie responsabilità non come appartenenti a ciascun gruppo, ma come componenti di questo organo che introducono una norma così importante — deve farsi carico di due aspetti.

Il primo è oggetto di una opinione personale; so che altri colleghi hanno valutazioni diverse. Tutti noi abbiamo dimestichezza con le aule giudiziarie: pensate alla verbalizzazione integrale degli interrogatori di un processo complesso per assegni a vuoto o per truffa! Non giova neppure all'imputato. In questi casi il verbale credo sia più congeniale al diritto alla difesa.

La seconda questione riguarda la sanzione di inutilizzabilità per indisponibilità dei mezzi. Sarebbe opportuno — lo dirà l'onorevole Di Lello più tardi — utilizzare la formulazione contenuta nel nostro emendamento perché credo che nessuno di noi si possa far carico a cuor leggero di una previsione del genere. Dico questo non sulla base di una malevola interpretazione delle opposizioni o delle intenzioni dei magistrati, i quali diranno che i mezzi non sono disponibili, ma di fronte all'affermazione solenne — tanto da essere tradotta in un emendamento — resa oggi in questa sede dal Governo.

MARCO TARADASH. Intervenendo sul punto in discussione, desidero sottolineare

che non si tratta di una questione tecnica, ma di un nodo politico fondamentale, se cioè intendiamo o meno consentire al nostro paese di dotarsi di strumenti legislativi ed organizzativi che consentano la difesa dei diritti di ciascuno.

Non credo che il Parlamento possa ascoltare senza replicare la dichiarazione di un Governo che afferma di non essere in grado di dare attuazione alla disposizione recata dall'articolo 2 del testo unificato. Il Governo ha il dovere di spiegare perché non è in grado di dare attuazione ad una misura che il Parlamento intende introdurre per corrispondere alla esigenza, che sembrava diffusa anche all'interno dell'Esecutivo, di normative più garantiste, che non significano, collega Finocchiaro Fidelbo, voler favorire l'imputato. L'esempio da lei portato degli assegni a vuoto non mi sembra rilevante: non mi interessa se un certo procedimento vada a vantaggio della difesa, voglio però che siano garantiti i diritti dei cittadini, compreso quello della vittima della truffa di veder condannato chi l'ha commessa.

Il Governo, dicevo, deve spiegarci perché non ritiene possibile reperire i 5 mila miliardi, i 500 miliardi o i 500 milioni necessari per l'acquisto dei registratori. Vi è una impossibilità per il sistema Italia, per l'economia del nostro paese, a causa della recessione, di garantire la distribuzione di un certo numero, che non credo sia poi così esagerato, di registratori? Capisco che non sono né l'Olivetti né la Fiat a produrre i registratori nel nostro paese, per cui vi è un problema e certi tipi di intermediazione che si sono creati nel passato non si possono riprodurre anche per questo strumento, ma il Governo ha il dovere di dirci perché, contraddicendo l'intenzione fino ad oggi dichiarata di garantire una normativa più adeguata rispetto a quella vigente che appare superata, ponga oggi un argomento tecnico a fronte di un'esigenza politica e civile largamente diffusa.

Vorrei una chiarificazione da parte del Governo su questo punto.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero essere chiarissimo su questo punto. La motivazione di base dell'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo 2 non è di tipo ideologico, ma concerne la difficile attuazione della disposizione sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Premesso che non compero automobili della Fiat, perché le considero poco eleganti - ho sempre preferito le Jaguar e le Mercedes - e non utilizzo strumenti della Olivetti perché non ho la cultura dei computer, per cui il discorso dell'onorevole Taradash non mi riguarda, desidero ribadire che l'obiezione del Governo ha carattere organizzativo. Non si tratta solo di dotare le cancellerie di strumenti idonei in tempi brevi, il che è già un problema, ma anche di far sì che tali strumenti possano essere utilizzati con adeguata manutenzione. Non dubito che il cancelliere possa utilizzare uno strumento facile come il registratore, ma, considerata la demagogia politico-sindacale che purtroppo ha troppo spazio nel paese, immagino già le inevitabili *querelle* che ne seguirebbero con riferimento anche alla probabile indennità per premere il bottone che è facile prevedere avanzeranno i cancellieri non appena approvata una norma del genere.

Il Governo ha dichiarato, per mio tramite, che non è ideologicamente contrario alla norma in discussione, anzi, ma non è in grado - salvo che il Parlamento non decida diversamente, perché in questo caso il Governo farà tutto quello che potrà fare per attuare la norma - in tempi brevi di risolvere i problemi legati all'acquisto dei registratori, alla loro manutenzione, all'addestramento del personale ed al superamento delle inevitabili vertenze sindacali. Il Governo si impegna però a presentare un decreto non appena risolti tali problemi. Per il resto Commissione e Parlamento sono ovviamente sovrani.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo, ma a questo punto desidero inserirmi brevemente nella discussione perché ho trovato un po' stu-

pefacente la dichiarazione del sottosegretario Contestabile.

Il Governo, infatti, non ci sta dicendo che non ha i mezzi o la possibilità di organizzare persone e cose per dare esecuzione alla norma, ove la stessa fosse ovviamente approvata, ma che immagina ci potrebbero essere vertenze sindacali che potrebbero determinare qualche problema. Io credo che la Commissione debba pervenire alla formulazione di un testo equilibrato sulla materia della documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e non dovrebbe essere condizionata da ragioni organizzative, oltre tutto apparentemente di non impossibile soluzione. In questo senso, insisto per la votazione del testo in discussione, preferibilmente recependo le indicazioni venute dai gruppi della lega nord e di alleanza nazionale..

EMIDDIO NOVI. A nome del gruppo di forza Italia dichiaro che non prendo assolutamente in considerazione gli emendamenti del Governo che considero ludici. Aggiungo che vi è il rischio che tali emendamenti snaturino il lavoro svolto dal Comitato ristretto, correndo così il rischio, anticipato questa mattina da un giornale, che la nuova custodia cautelare sia già in libertà vigilata. Per queste ragioni, ritengo che l'articolo 2 vada approvato nel testo elaborato dal Comitato ristretto, con qualche lieve modificazione.

ROBERTO PAGGINI. Signor presidente, condivido pienamente che, come hanno sostenuto alcuni colleghi, a cominciare dall'onorevole Stajano, non si debba avere paura della verità e che in ogni stadio del procedimento penale vi debba essere la massima trasparenza. Se vi sono strumenti che possano evitare anche solo il sospetto che l'interrogatorio venga usato per fini non propri, credo che ad essi si debba ricorrere.

La dichiarazione del Governo peraltro non mi ha sorpreso. Si sapeva che mancavano le attrezzature, ma sarebbe bastato - e forse siamo ancora in tempo - inserire in bilancio una specifica posta per l'acqui-

sto e la manutenzione degli strumenti necessari e che risolve anche i problemi di natura sindacale cui si è accennato. Se, invece, non si reperiscono gli strumenti necessari, il rischio è di fare un'operazione non solo demagogica, ma a detrimento della situazione. Non credo che di fronte ad una dichiarazione come quella del Governo si possa sanzionare la inutilizzabilità degli atti.

Desidero infine ricordare che proprio su questo specifico punto nella passata legislatura fu presentata una questione sospensiva in Assemblea. Quella questione, legata alla dotazione finanziaria, fu presentata da tutte le forze allora di opposizione, comprese quelle che oggi si trovano al Governo, per una scelta che ovviamente noi non contestiamo. Mi rendo conto che il problema era anche più grande, ma per quella questione sospensiva tutto andò all'aria.

Siamo d'accordo sull'obiettivo da raggiungere, ma cerchiamo di realizzarlo sul serio e non solo di affermarlo, provocando anche dei danni. L'emendamento da me proposto con il collega Ayala mi sembrava migliore della soppressione proposta dal Governo, prevedendo che solo eccezionalmente, in mancanza di mezzi e per forza di cose, si potesse fare a meno della registrazione. Di fronte alla dichiarazione del Governo, continuo a caldeggiare un emendamento come quello da noi proposto che sancisca lo strumento, anche senza il vincolo proprio di una norma giuridica obbligatoria assoluta.

TULLIO GRIMALDI. Vorrei venire in aiuto del Governo; d'altra parte, mi rendo conto che un Governo che toglie soldi ai pensionati, certamente, non ha i mezzi per comprare qualche registratore. Se, però, siamo d'accordo sul fatto che questa sia una norma di garanzia, che quindi va comunque introdotta, mi sembrano gravi certe affermazioni secondo le quali non possiamo insistere sul relativo principio per il solo fatto che il Governo afferma che non ci darà i mezzi per attuare la norma. Ritengo che questo sia

un argomento da tenere assolutamente fuori dalla discussione.

A parte il fatto che ho l'impressione che sia necessario al massimo qualche miliardo per dotare gli uffici giudiziari di registratori, voglio ricordare al sottosegretario Contestabile che i sostituti procuratori degli uffici del pubblico ministero sono spesso dotati di telefoni portatili, il che è sicuramente positivo; certamente, però, un telefono cellulare costa almeno dieci volte più di un registratore. Non mi sembra, quindi, che l'argomento delle risorse finanziarie possa essere opposto alla esigenza che evidenziamo.

Un altro problema che è stato sollevato riguarda l'ipotesi di limitare la registrazione con mezzi meccanici agli interrogatori di una certa rilevanza: tuttavia, è stato obiettato che, probabilmente, è difficile valutare preventivamente se un interrogatorio avrà o meno un contenuto rilevante. A mio avviso, quindi, sarebbe preferibile prevedere che qualsiasi interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione e che non si svolga in udienza deve essere registrato: naturalmente, si applicherà comunque l'articolo 139 del codice di procedura penale, per cui la registrazione potrà anche non essere trascritta, qualora ciò non sia necessario. Il nostro gruppo è pertanto favorevole alla riformulazione dell'articolo 2 prospettata dal relatore, senza però il riferimento al caso dell'interrogatorio che non abbia contenuto di limitata rilevanza.

EUGENIO BARESI. Devo brevemente ribadire la priorità del principio della trasparenza degli interrogatori: mi sembra, infatti, francamente assurdo ed inaccettabile porre un principio in secondo piano per considerazioni di natura puramente « sottotecnica », cioè neanche tecnica.

Non posso pertanto condividere la posizione del Governo sull'articolo 2, che mi sembra strumentale e non valida da un punto di vista sostanziale. Ritengo che quello che stiamo esaminando sia uno dei punti fondamentali del progetto di legge al nostro esame: stiamo infatti valutando lo strumento più adatto per garantire che

non accadano strani patteggiamenti fra la difesa, magari di più imputati, e l'accusa per ottenere compensazioni nell'ambito di importanti procedimenti in corso. A mio avviso, la chiarezza deve avere una priorità assoluta.

Ritengo inoltre che debba essere sottolineata, una volta per tutte, l'opportunità per il Governo di dare seguito alle indicazioni che emergono in maniera evidente. Voglio ricordare che, avendo ricoperto in passato la carica di sindaco, sono stato condannato penalmente a pagare 500 mila lire, perché il filo del campanello di un istituto tecnico industriale passava sopra la porta della segreteria, anche se lo Stato non si era chiesto se i comuni avessero i soldi per adeguare gli impianti elettrici alla legge. Stranamente, però, quando mi sono recato a pagare la multa, ho notato sulla porta del pretore un filo, che non era evidentemente quello del campanello scolastico, ma che violava ugualmente la legge, anche se in quel caso nessuno aveva rilevato l'infrazione. Voglio comunque sostenere che, rispetto ad indicazioni di sostanza e di principio, è necessario che il Governo apporti una doverosa modificazione alla sua posizione. Il nostro gruppo è comunque favorevole alla formulazione proposta dal relatore.

ROSY BINDI. Signor presidente, a partire dalla sorpresa per l'emendamento presentato dal Governo, ho voluto ascoltare il dibattito con interesse ed attenzione, facendo comunque riferimento all'emendamento che ho presentato, di natura prettamente tecnica, e ad una generale disponibilità ad accogliere, nello spirito e nella lettera, la formulazione del testo unificato.

Dopo aver ascoltato il dibattito in Commissione, però, mi sono convinta che uno Stato garantista ha bisogno di essere organizzato per essere davvero tale: se non vi sono gli strumenti necessari, si finisce infatti per negare, di fatto, giustizia. Se, allora, approviamo la norma proposta con l'inciso « a pena di inutilizzabilità », non sapendo quando saranno disponibili adeguati strumenti per poter garantire quanto

previsto dalla stessa norma, priviamo la magistratura della possibilità di procedere ad interrogatori di determinati detenuti. Accolgo pertanto volentieri lo sforzo di mediazione del relatore, ma sono anche favorevole alla proposta dell'onorevole Mirone di sopprimere l'inciso cui facevo riferimento. A mio avviso, infatti, fino a quando non vi sarà da parte del Governo l'assicurazione che si è in grado di garantire quanto è previsto dalla norma in esame, non potremo introdurre una sanzione che sottrarrebbe una possibilità di azione ai giudici.

Esiste, ripeto, una volontà di garantismo, ma uno Stato deve essere organizzato concretamente in modo da poter essere garantista; altrimenti, in qualche modo, si nega la giustizia. Anche se si introducesse una sospensiva, per la quale la norma entrerà in vigore nel momento in cui saranno disponibili gli strumenti necessari, in realtà, si farebbe fatica a pensare quando ciò sarà concretamente realizzato in tutto il territorio del paese, dove, in qualunque momento, può accadere che un magistrato abbia bisogno di utilizzare interrogatori anche senza disporre degli strumenti di riproduzione fonografica.

Voterò pertanto a favore della proposta del relatore, purché sia soppresso il riferimento alla sanzione della inutilizzabilità dell'interrogatorio non documentato integralmente.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo prende atto che la Commissione, pressoché unanimemente, ha manifestato la propria contrarietà agli emendamenti del Governo 2.1 e 2.2.

Personalmente mi assumo la responsabilità politica di ritirarli: il Governo, ove la Commissione e l'Assemblea approvassero l'articolo 2 del testo unificato, compirà ogni sforzo per attuare la norma oltretutto per dotare le strutture giudiziarie di personale e attrezzature.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Contestabile per la dichiarazione testé resa.

A questo punto il testo predisposto dall'onorevole Della Valle deve essere posto in votazione prima degli altri emendamenti, in quanto è il più lontano dal testo originario. Darò la parola ai colleghi che intendano dichiarare il dissenso dal proprio gruppo.

SEBASTIANO BONGIORNO. Stiamo falsando il dibattito, perciò chiedo che venga riaperto. Non può esistere un problema economico dal momento che la fornitura di due registratori ai 3 mila uffici inquirenti equivale ad un onere di 600 milioni, ossia due *Jaguar*!

PRESIDENTE. Onorevole Bongiorno, non le ho dato la parola.

GIUSEPPE SCOZZARI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. È possibile fare mio l'emendamento 2.1 del Governo?

PRESIDENTE. Certo.

GIUSEPPE SCOZZARI. Lo faccio mio.

ANTONINO MIRONE. Dichiaro di far mio l'emendamento 2.1 del Governo.

SEBASTIANO BONGIORNO. Anch'io desidero far mio l'emendamento 2.1 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Signor presidente, credo che il dibattito sia stato produttivo dal momento che abbiamo chiarito alcuni aspetti.

L'intervento *in extremis* del sottosegretario Contestabile ha sciolto in me ogni dubbio e incertezza: in sostanza, il sottosegretario si è impegnato, a nome e per conto del Governo, a reperire quanto prima i fondi per fronteggiare le spese che scaturiranno dalla decisione che ci accingiamo ad assumere. Pertanto presento l'emendamento 2.16 interamente sostitutivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 2.16, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che è del

seguinte tenore: « Articolo 141-bis — (*Interrogatorio di persona in stato di detenzione*). 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

Do la parola per dichiarazione di voto ad un rappresentante per gruppo, ferma restando la possibilità di intervenire in dissenso.

EMANUELE BASILE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della lega nord sull'emendamento 2.16 del relatore, dichiarando la nostra contrarietà su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

EUGENIO BARESI. Il gruppo del centro cristiano democratico voterà a favore dell'emendamento 2.16 del relatore, mentre voterà contro su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

EMIDDIO NOVI. Il gruppo di forza Italia preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.16 del relatore, manifestando la propria contrarietà su tutti gli altri emendamenti formalizzati all'articolo 2.

SEBASTIANO NERI. Il gruppo di alleanza nazionale-MSI si dichiara favorevole all'emendamento 2.16 del relatore e contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

ROBERTO PAGGINI. Preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 2.1 e dichiaro di condividere il contenuto degli emendamenti Ayala 2.13 e Mirone 2.10.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Volevo svolgere alcune considerazioni sull'emendamento presentato dal relatore. Sono convinto che il giorno dopo l'entrata in vigore di questo testo, salteranno gli interrogatori! Bisogna essere realisti! A fronte dell'assoluta mancanza di strumenti au-

diovisivi e di riproduzione fonografica o della stenotipia il giorno dopo l'entrata in vigore del testo, gli interrogatori che si svolgeranno risulteranno inutilizzabili (*Commenti del deputato Novi*).

GIUSEPPE SCOZZARI. Ti preoccupa questa cosa! Ti preoccupa molto! (*Commenti del deputato Novi*).

PRESIDENTE. Onorevole Novi, la prego.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Onorevole presidente, mi consenta di intervenire per rispondere al collega Di Lello.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, mi aiuti anche lei. Chiedo scusa all'onorevole Di Lello per l'interruzione.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Il mio intervento sarà di ausilio per lei, signor presidente.

Al collega Di Lello vorrei dire che il relatore, al termine dell'esame dell'articolo, proporrà l'inserimento di una disposizione transitoria per differire l'entrata in vigore della norma. Pensavo fosse ovvio; poiché così non è, preannuncio la presentazione di tale disposizione transitoria.

Ripeto, l'operatività della disposizione di legge di cui all'articolo 141-bis sarà differita nel tempo — di tre o sei mesi — compatibilmente con le esigenze del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, scusandomi nuovamente per le interruzioni con il collega Di Lello.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Riprendendo il mio intervento dopo questa precisazione dell'onorevole Della Valle, credo che alla fine siamo tornati alla formulazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.3.

La norma transitoria deve essere inserita nell'emendamento perché altrimenti, venendo votata in un secondo momento, rappresenta un fatto eventuale e futuro. Il relatore dovrebbe dunque provvedere in tal senso.

La formulazione dell'emendamento 2.3 prevede che i mezzi vengano adoperati a pena di inutilizzabilità salvo restando il precetto dell'articolo 140 del codice di procedura penale che appunto restringe tale inutilizzabilità nei casi di limitata rilevanza o di assenza di questi strumenti.

Credo che questa sia la strada, anche perchè bisogna mettere il Governo di fronte alle sue responsabilità politiche. Non possiamo essere schiacciati da una tenaglia rappresentata da un Esecutivo che nega i mezzi, che esplicitamente afferma di non poterli fornire agli uffici giudiziari e un articolo che sancisce la inutilizzabilità di verbali redatti senza ricorrere alla registrazione. Dobbiamo uscire da questa *impasse*.

Consideriamo l'emendamento Ayala 2.13, che prevede la registrazione a richiesta della difesa, non attuabile, perchè in realtà tutti i problemi nascono per l'audizione dei collaboratori di giustizia ed è inutile aspettarsi nel corso di tali interrogatori che il difensore si avvalga di questa possibilità.

Non accennerei con troppa insistenza al fatto che le registrazioni dovrebbero eliminare ogni dubbio sulla correttezza. In realtà, a mio avviso, sono utili per la certezza della dichiarazione; se infatti intervengono avvocati, magistrati, poliziotti scorretti, le trattative e i suggerimenti possono esserci al di fuori della registrazione. Questa è tuttavia utile perchè molte volte in dibattito imputati o coimputati dicono di aver reso una determinata dichiarazione che il pubblico ministero e il giudice non ha verbalizzato o ha verbalizzato male.

Bisogna rendersi conto che occorre assicurare questi mezzi; non è possibile che strumenti così semplici da acquistare e da utilizzare siano messi in forse da questo emendamento soppressivo che è veramente di una gravità eccezionale, fatta salva la responsabilità del Governo, che non pone in dubbio la perfetta buona fede del sottosegretario.

Inserendo la norma transitoria annunciata dal relatore, credo che anche noi potremmo accedere a questa soluzione, che

sostanzialmente ricalca e recepisce quanto da noi previsto nell'emendamento 2.3

LUIGI SARACENI. Credo possa riguardare un intervento sull'ordine dei lavori il fatto che l'emendamento 2.6 da me presentato, a mio avviso risolutivo dei problemi relativi alla copertura finanziaria, non sia stato menzionato da nessuno, meno che mai dal Governo.

Tale emendamento risolve in via transitoria - ma se la transitorietà dovesse durare molto a lungo, come spesso accade nel nostro paese, potrebbe operare in via definitiva - il problema della copertura finanziaria. In proposito nessuno si è pronunciato, per cui vorrei sollecitare un parere motivato.

Altrimenti tutte le preoccupazioni espresse mi porterebbero a votare contro la formulazione proposta dal relatore. Tra l'altro, non so come il rappresentante del Governo consultando solo se stesso possa cambiare opinione sulla copertura finanziaria...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, sia il relatore sia il Governo hanno già espresso parere contrario sull'emendamento 2.6.

ERNESTO STAJANO. Intervengo in dissenso dal mio gruppo per richiamare alla memoria dei componenti la Commissione che il meccanismo di registrazione non necessita di una disposizione transitoria per poter essere attivato. Il Governo da subito può procedere - spero lo farà - alla dotazione di questi mezzi, in quanto gli articoli 134 e 139 del codice di procedura penale già lo obbligano a fornire gli uffici di questi mezzi. Nelle more dell'approvazione di questo progetto di legge, il cui iter sarà piuttosto lungo dovendo essere esaminato anche dal Senato, il Governo può cominciare ad attivarsi, non ravvisandosi neppure un problema di copertura, perchè immagino che tra gli stanziamenti già determinati ve ne sia qualcuno che opportunamente possa ricomprendere i mezzi di registrazione.

Temo che la formulazione proposta dal relatore abbia in qualche modo preter-

messo l'emendamento Acquarone 2.7, che mi sembra estremamente utile: questo fa riferimento non solo all'interrogatorio, ma anche al colloquio o all'esame o alla dichiarazione di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Sarei dell'avviso di considerare la possibilità, integrando l'emendamento presentato dal relatore con quello dell'onorevole Acquarone, di ampliare il concetto rendendolo efficiente rispetto alle possibilità di difesa di chi si trova in stato di detenzione. Si consideri che questa esigenza è imprescindibile in quanto, esaminando il progetto in sede redigente, non avremo la possibilità di presentare emendamenti in aula.

ACHILLE ENOC MARIANO. Intervengo solo per far notare all'onorevole Saraceni che il Sottosegretario si è allontanato, quindi poteva consultarsi con il Governo.

TULLIO GRIMALDI. Confesso di non capire bene dove in questo momento sia il Governo e dove l'opposizione, ma questa non è la mia maggiore preoccupazione...

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Questa è compiuta democrazia!

TULLIO GRIMALDI. Mi auguro che ciò avvenga sempre più spesso anche in Assemblea, molte volte ricevo adesioni da rappresentanti del Governo, che poi esprimono parere contrario alle mie proposte.

Sono favorevole a questa formulazione, se possibile integrata secondo l'indicazione fornita dal collega Stajano. Ritengo che questa norma con le precisazioni date dal relatore - per cui, secondo quanto avevo già suggerito, entrerebbe in vigore entro un termine di tre o sei mesi in modo che il Governo possa provvedere - non possa produrre gli inconvenienti che sono stati lamentati. Direi di più: si potrebbe presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a provvedere agli stanziamenti e a tutto quanto necessario per applicare la norma.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

LUIGI SARACENI. Vorrei chiedere se l'emendamento del relatore è da intendersi come sostitutivo del testo del Comitato ristretto; se viene respinto, si intende respinto anche il testo del Comitato ristretto?

PRESIDENTE. Sì, è sostitutivo.

ANTONINO MIRONE. Vorrei precisare che l'emendamento sostituisce il testo del Comitato ristretto, ma a mio avviso tutti gli altri emendamenti dovranno essere posti in votazione.

PRESIDENTE. Dipende dall'esito della votazione sull'emendamento del relatore.

ANTONINO MIRONE. Ritengo che alcuni emendamenti rimarrebbero comunque validi.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore è sostitutivo del testo del Comitato ristretto e quindi la sua approvazione precluderebbe gli altri emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 2.

SEBASTIANO NERI. Concordo con la sua interpretazione, signor presidente; se la Commissione approva l'emendamento del relatore, tutti gli altri riferiti allo stesso comma, sono preclusi.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo aiuto.

ANTONINO MIRONE. Vorrei far presente che il mio emendamento 2.9 non risulterebbe precluso in quanto si tratta di una norma transitoria.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Mirone; questo vale a partire dall'emendamento Fragalà 2.15.

GIUSEPPE SCOZZARI. Mi auguro che l'emendamento che abbiamo fatto proprio insieme ai colleghi Buongiorno e Mirone sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Sì, sarà il primo ad essere posto in votazione. Avverto infatti

che, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del regolamento, porrò prima in votazione l'emendamento 2.1 del Governo fatto proprio dai deputati Scozzari, Mirone e Buongiorno soppressivo dell'articolo 2 del testo unificato e successivamente l'emendamento 2.16 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16 del relatore di cui ho già dato lettura.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, poiché mi pare ormai inequivoca e fuori discussione tra di noi e con il relatore l'esigenza di un'apposita norma transitoria che differisca l'entrata in vigore della disposizione subordinatamente all'acquisizione dei mezzi idonei per la documentazione integrale degli interrogatori da parte dell'amministrazione giudiziaria, vorrei chiedere, subordinando a ciò il voto favorevole del nostro gruppo, di inserire, così come normalmente avviene in termini di tecnica legislativa, la norma transitoria nell'emendamento, recependo la volontà espressa così chiaramente poc'anzi dal relatore e a questo punto pressoché unanime della Commissione ed anche del Governo.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Può darsi che sbagli, perché non sono un esperto di tecnica legislativa, ma in genere le norme transitorie vengono accorpate e collocate in coda all'articolato; tali norme infatti possono recare termini di diversa ampiezza. Per un articolo, ad esempio, può essere necessaria una norma transitoria che faccia riferimento a sei mesi, mentre per altro articolo può essere sufficiente il regime transitorio di due mesi. Per questo avevo differito la presentazione della norma transitoria.

Il relatore si riserva dunque di proporre una norma transitoria con riferimento a questo articolo. Non escludo che

ne possano essere necessarie altre e quindi direi che fissereмо successivamente — di comune accordo o sarà comunque la Commissione a deciderlo — il termine entro il quale la norma dovrà diventare operativa.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che non è irrilevante che la norma transitoria sia inserita nell'emendamento in discussione, secondo una tecnica già utilizzata in molti casi, per recepire un elemento che mi sembra il dibattito abbia dimostrato essere sostanziale e non secondario. In questo senso prego nuovamente il relatore di aderire alla proposta avanzata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ciò anche per evitarci di votare contro su un argomento su cui vi è invece...

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. A noi preme il voto di tutti i gruppi, ma, anche se come ho detto non sono un esperto, non ho mai visto le norme transitorie inserite nei singoli articoli. Potrei sbagliarmi, ma francamente mi sembra che un impegno ufficiale del relatore ad introdurre, prima di licenziare il testo, una norma transitoria per differire l'esecuzione della stessa di tre o sei mesi (valuteremo successivamente il termine specifico) possa soddisfare l'opposizione, che mi auguro voti a favore del mio emendamento 2.16. Vorrei, comunque, che anche i rappresentanti dei gruppi di maggioranza esprimessero il loro parere al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, preciso a lei e a tutti i colleghi che siamo ormai in una fase di votazione, per cui non si possono presentare ancora proposte di modifica. Il relatore ha fatto una dichiarazione molto chiara, assumendosi un impegno: a questo punto, se non vi sono altre dichiarazioni di voto, dobbiamo passare alla votazione.

GIACOMO GARRA. Signor presidente, il gruppo di forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.16 del relatore. Desidero però precisare che, sul piano della

tecnica legislativa, è preferibile indicare nella norma transitoria non un periodo di tre o di sei mesi, ma un certo termine a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

GIUSEPPE SCOZZARI. Vista l'importanza e la delicatezza della materia in discussione, propongo una sospensione della seduta per consentire una riformulazione dell'emendamento 2.16 del relatore, in modo da prevedere nell'ambito dello stesso un'apposita norma transitoria.

Devo peraltro fare presente all'onorevole Della Valle che l'eventuale norma transitoria approvata verrebbe comunque a collocarsi non dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale, ma sistematicamente dopo l'articolo 51 delle norme transitorie dello stesso codice di procedura penale.

Preciso che, se la norma transitoria non verrà introdotta nell'emendamento 2.16 del relatore, voteremo contro il medesimo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, le faccio presente che la Commissione ha già iniziato la fase di votazione dell'emendamento 2.16 del relatore, con le dichiarazioni di voto sul medesimo. Non è pertanto possibile sospendere la seduta.

SEBASTIANO BONGIORNO. Intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo, poiché sono comunque contrario all'emendamento 2.16 del relatore, e non dunque subordinatamente alla mancata introduzione di una norma transitoria.

Sono contrario all'emendamento 2.16 del relatore per due motivi: in primo luogo, considero la relativa norma ipocrita e destinata al fallimento per anomia e per inefficacia. La norma, infatti, non serve allo scopo, cioè al fine della chiarezza nel comportamento del giudice. Basterebbe valutare i problemi di verbalizzazione che si pongono in una seduta come quella che

stiamo svolgendo, nella quale regna la confusione: il relativo verbale non potrebbe fare fede di alcunché.

La norma contenuta nell'emendamento 2.16 non serve allo scopo per il quale viene scritta, poiché chi conosce i fatti orribili di quei giudici che contrattano le versioni sa bene che con l'introduzione della norma medesima quei fatti rimarrebbero comunque possibili. Anche senza la televisione, non ho bisogno di dire a Taradash chi sia il gobbo, né ho bisogno di dire a nessuno cosa sia la velina, ovvero la registrazione delle dichiarazioni « spontanee » dell'imputato, previa lezione a memoria, perché trattata prima dell'avvio della registrazione.

Il primo motivo per il quale, dunque, non voterò a favore dell'emendamento è che, ripeto, esso contiene una norma ipocrita, che non serve allo scopo per cui la scriviamo. Devo precisare che culturalmente e ideologicamente non soltanto sono estremamente favorevole alla registrazione, pure audiovisiva, ma l'ho anche applicata nel corso della mia attività di giudice, sulla base dell'articolo 134 del codice di procedura penale.

In secondo luogo, ho fatto mio l'emendamento del Governo, proprio perché si pone un problema che non è economico. Non voglio prendere le difese del Governo, ma cerco di interpretare le argomentazioni del sottosegretario Contestabile, che non sono di natura economica: oggi un apparecchio giapponese per la registrazione costa 50 mila lire! L'argomento è invece funzionale: può darsi che si presentino situazioni, che il legislatore deve prevedere, nelle quali non solo si pone un problema economico, oppure non vi è l'apparecchio per la registrazione fonografica o audiovisiva, ma nelle quali la riproduzione fonografica non è utile, cioè non è economica dal punto di vista dell'impiego del tempo. La norma in esame, quindi, non è utile allo scopo e serve soltanto a paralizzare determinati processi.

PRESIDENTE. L'onorevole Saraceni intende intervenire per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo?

LUIGI SARACENI. Sì, signor presidente, intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo, ma la prego di non sottolinearlo, perché mi dispiace molto votare diversamente dal mio gruppo, con il quale mi sento in forte sintonia e solidarietà sui problemi della giustizia, anche se di volta in volta regolo il mio comportamento in relazione alle diverse fattispecie.

Mi asterrò dal voto sull'emendamento 2.16 del relatore, perché esso fa comunque riferimento ad una norma cui tenevo molto, tanto che avevo presentato un emendamento in materia insieme con il collega Di Lello. Non posso, però, votare a favore dell'emendamento in esame: evidentemente, *nulla quaestio* sulla parola e sull'impegno del collega Della Valle, ma mi sembra piuttosto singolare dover votare su un preliminare di norma, e non su una norma, dopo che tutti si sono ostinatamente rifiutati di prendere in considerazione una soluzione piana, tranquilla e facile.

Il secondo motivo è che, con l'emendamento, si prevede ora l'utilizzazione del registratore anche per casi semplici e di scarsa rilevanza, il che rappresenta un ulteriore contributo al dissesto della giustizia. Si sarebbe potuta prevedere, invece, la registrazione soltanto nei casi in cui ve ne fosse un'effettiva esigenza, senza quindi invadere di registratori e di registranti l'amministrazione della giustizia!

Mi asterrò, infine, perché il tentativo suggerito dal collega Lazzati per limitare i danni di questo pasticcio complica ulteriormente le cose: prevedendosi che la trascrizione della registrazione sia disposta solo se richiesta dalle parti, quindi generalmente dal pubblico ministero e dall'imputato con il suo difensore, non si tiene conto del fatto che questo tipo di verbali viene molto più spesso utilizzato nei ri-

guardi (non dico contro) di altre persone che non possono considerarsi parti e che, quindi, non avranno diritto alla trascrizione. Non abbiamo pertanto affatto risolto il problema che ci ponevamo e che viene affrontato con precipitazione ed approssimazione, senza rendersi conto di ciò che si fa.

GIOVANNI MARINO. Preannunciando il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI sull'emendamento 2.16 del relatore, mi permetto di sottolineare la validità della richiesta avanzata dalla collega Finocchiaro Fidelbo: è opportuno prevedere un'indicazione circa l'entrata in vigore della norma alla luce delle dichiarazioni rese dal sottosegretario. Poiché però siamo in fase di votazione, non può essere inserita alcuna modifica: è questo l'unico ostacolo che, secondo me, si frappone alla richiesta della collega Finocchiaro Fidelbo.

Avendo presente l'impegno assunto dal relatore, che confermiamo, non capisco le riserve manifestate. Se corrispondesse al vero quanto sostenuto dal collega Bongiorno, dovremmo dire che criminale non è colui che rende l'interrogatorio o la deposizione, bensì chi ha manipolato, predisposto e architettato una messinscena per giungere ad una soluzione. È un eccesso che non si può assolutamente prendere in considerazione.

Ribadisco in conclusione il nostro voto favorevole sull'emendamento 2.16.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sull'articolo 74 del regolamento. Considerata la posizione ondivaga assunta dal Governo in ordine al reperimento delle risorse atte ad assicurare l'attuazione della norma a regime — cioè la migliore applicazione dell'articolo 2 nella formulazione del relatore —, credo che sull'emendamento 2.16 del relatore sia necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo che la formulazione dell'articolo 2 del testo unificato corrisponde ad una norma della proposta di legge n. 1005 sulla quale non è stato previsto il parere della V Commissione e che in ordine ad una norma analoga la Commissione bilancio, nella scorsa legislatura, si espresse per la insussistenza di profili finanziari.

L'emendamento 2.16 non sembra introdurre dati nuovi sotto il profilo finanziario. Tuttavia, ritengo che, essendo stata posta formalmente la questione dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, e concordando la Commissione, sia utile acquisire una valutazione della V Commissione sul punto.

Avverto pertanto che l'emendamento 2.16 del relatore sarà posto in votazione in linea di principio, ai fini della successiva trasmissione alla V Commissione per il parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.16 del relatore.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 1° dicembre 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO I

Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).

TESTO UNIFICATO

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. — (*Interrogatorio di persona in stato di detenzione*). — 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si voglia in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la stenotipia o con altro mezzo di riproduzione meccanica. ».

ALLEGATO 2

**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 1 E 2

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale.

1. 5.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

* 1. 1.

Ayala, Paggini.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

* 1. 3.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

* 1. 4.

Neri.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Cesetti, Bonfietti, Porcari, Di Lello Finuoli, Grimaldi, Bonito, Grasso, Scozzari.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È fatto salvo in ogni caso il diritto della persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore prima di qualsiasi interrogatorio e di ogni altro atto di indagine al quale sia chiamato a partecipare ».

1. 6.

Fragalà, Broglia.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Governmento.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Nell'articolo 140 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Quando si procede fuori dell'udienza all'interrogatorio della persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica è effettuata in ogni caso, a richiesta di parte ».

2. 2.

Governmento.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - (Interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e

che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

2. 16.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - (Interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 140 del codice di procedura penale, l'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di restrizione della libertà, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la stenotipia o con mezzo di riproduzione fonografica o audiovisiva ».

2. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Bongiorno, Scermino, Di Lello Finuoli, Bonito, Cesetti, Scozzari.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 140, comma 1, parte prima, l'interrogatorio da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la stenotipia o con altro mezzo di riproduzione meccanica ».

2. 5.

Saraceni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - (Dichiarazioni di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio o colloquio o esame o dichiarazione di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, quando non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la registrazione fonografica o con altro mezzo di riproduzione meccanica ».

* 2. 7.

Acquarone.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - (Dichiarazioni di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio o colloquio o esame o dichiarazione di persona che si trovi, per qualsiasi titolo, in stato di detenzione, quando non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con la registrazione fonografica o con altro mezzo di riproduzione meccanica ».

* 2. 8.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: e che non si svolga in udienza.

2. 14.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 2, al comma 1, capoverso, dopo la parola: deve inserire le seguenti: a richiesta del difensore; sopprimere poi le parole: a pena di inutilizzabilità; infine, dopo le parole: riproduzione meccanica aggiungere le seguenti: Soltanto in caso di

impossibilità di ricorso a tali mezzi, si potrà procedere alla documentazione dell'atto mediante verbale redatto ai sensi dell'articolo 134, comma secondo.

* 2. 12.

Pecoraro Scanio.

All'articolo 2, al comma 1, capoverso, dopo la parola: deve inserire le seguenti: a richiesta del difensore; sopprimere poi le parole: a pena di inutilizzabilità;

infine, dopo le parole: riproduzione meccanica aggiungere le seguenti: Soltanto in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, si potrà procedere alla documentazione dell'atto mediante verbale redatto ai sensi dell'articolo 134, comma secondo.

* 2. 13.

Ayala, Paggini.

All'articolo 2, comma 1, capoverso, sopprimere le parole: a pena di inutilizzabilità.

2. 10.

Mirone.

All'articolo 2, al comma 1, capoverso, sostituire le parole: con la stenotipia o con altro con le seguenti: con la stenografia o la stenotipia, nonché con mezzo di riproduzione meccanica.

2. 11.

Simeone, Simonelli, La Grua, Cola.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o fonografica.

2. 4.

Bindi, Acquarone.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. quando il verbale è redatto in forma sintetica e in ogni caso in cui il verbale documenta dichiarazioni di persone informate sui fatti, di persone sottoposte a indagine e di persone imputate o sottoposte a indagine in procedimenti connessi o collegati, è effettuata anche la riproduzione audiovisiva ovvero quella fonografica. In mancanza di questa riproduzione, il verbale e le dichiarazioni sono inutilizzabili ».

2. 15.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tal fine, ove non possa trovare applicazione l'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si provvede con consulenza o perizia.

2. 6.

Saraceni.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale entrerà in vigore dopo che il Ministero di grazia e giustizia avrà dotato i competenti uffici dei mezzi idonei all'attuazione di quanto in esso previsto.

2. 9.

Mirone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Nessuna misura cautelare può essere applicata o mantenuta al fine di ottenere dichiarazioni sotto qualsiasi forma dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini.

2. 01.

Fragalà, Broglia.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2RG-3
Lire 1000